SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 novembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 2021, n. **167**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018. (21G00179) *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento. (21A06841) . . . . *Pag.* 32

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 ottobre 2021.

Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (21A06969) . . . . *Pag.* 33

DECRETO 12 novembre 2021.

Determinazione del tasso cedolare annuo e accertamento dell'importo complessivamente sottoscritto dei BTP «Futura», con godimento 16 novembre 2021 e scadenza 16 novembre 2033. (21A06913) . . . . *Pag.* 37

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 14 ottobre 2021.

Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. (Decreto n. 1154). (21A06845) . . . . *Pag.* 38

Ministero della salute

DECRETO 11 novembre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I della sostanza 5-MeO-DMT e inserimento nella tabella IV della sostanza diclazepam. (21A06844). . . . . *Pag.* 57

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 11 novembre 2021.

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (21A06809) . . . . *Pag.* 58

DECRETO 15 novembre 2021.

Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti. (21A06855) . . . . . . *Pag.* 66

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.E.A.R. - Consorzio edile artigiani romani società cooperativa in liquidazione», in Roma. (21A06791) . . . . *Pag.* 77

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Even - Società cooperativa - in liquidazione», in Roma. (21A06792) . . . . *Pag.* 78

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di lavoro Le Colonnette - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma. (21A06793). . . . . *Pag.* 79

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 novembre 2021.

Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Ramipril e Amlodipina Teva». (Determina n. DG/1313/2021). (21A06847) . . . . . *Pag.* 79

DETERMINA 10 novembre 2021.

Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Ezetimibe Teva». (Determina n. DG/1304/2021). (21A06848) *Pag.* 81

DETERMINA 10 novembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tallio Cloruro Curium Netherlands», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1333/2021). (21A06849). . . . . *Pag.* 82

DETERMINA 23 novembre 2021.

Modifica della determina n. 1285/2021 concernente l'utilizzo dose addizionale dei medicinali «Comirnaty» e «Spikevax». (Determina DG n. 1352). (21A06990). . . . . *Pag.* 83

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex» (21A06846) . *Pag.* 85

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (21A06850) *Pag.* 85

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle» (21A06851) *Pag.* 86

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle» (21A06852) *Pag.* 86

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen» (21A06853) *Pag.* 87

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (21A06842). . . . . *Pag.* 87

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (21A06843) . . . . *Pag.* 87

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (21A06947) . . . . *Pag.* 88

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Conferma dell'organismo EUCER s.r.l., in Firenze, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili. (21A06854) . . . . *Pag.* 88

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.». (21A06989) *Pag.* 88

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 2021, n. **167**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea, di seguito indicate come le "Parti Contraenti",

in quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma al Chicago il 7 dicembre 1944,

desiderando facilitare, promuovere e contribuire alla espansione delle opportunità di servizi aerei regionali ed Internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficienti e competitivi incrementano il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

desiderando rendere possibile per le compagnie aeree una vasta offerta di opzioni di servizio sia nel campo del trasporto passeggeri che della spedizione e desiderando incoraggiare le singole compagnie aeree a sviluppare ed adottare prezzi innovativi e competitivi; e

auspicando entrambi la conclusione di un accordo finalizzato alla determinazione e operazione di servizi aerei di linea tra i rispettivi territori ed oltre;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "la Convenzione di Chicago" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e include: (i) ogni emendamento ad essa apportato entrato in vigore ai sensi dell'Articolo 94(a) della Convenzione e (ii) tutti gli annessi o emendamenti apportati alla stessa adottati ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento valido ed in vigore per entrambe le Parti Contraenti;

(b) il termine "Autorità Aeronautiche" indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e nel caso della Repubblica di Corea il Ministero del Territorio, Infrastrutture e Trasporto o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitate dall'autorità summenzionata, o funzioni simili;

(c) il termine "servizi concordati" indica I servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso al presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione

(d) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che sia stata designata ed autorizzata ai sensi dell'Articolo 7 del presente Accordo;

(e) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato reca il significato ad esso attribuito dall'Articolo 2 della Convenzione di Chicago;

(f) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale, "linea aerea" e "scalo non commerciale" recano i significati rispettivamente loro assegnati dall' Articolo 96 della Convenzione di Chicago;

(g) il termine "Accordo" indica il presente Accordo ivi compresi tutti i suoi Annessi e tutti gli emendamenti apportati al presente Accordo o ai suoi Annessi;

(h) il termine "oneri d'uso" indica l'onere imposto alle compagnie aeree dalle autorità competenti o da queste autorizzato per la messa a disposizione di strutture o proprietà aeroportuali o di strutture per la navigazione aerea o strutture o servizi per la sicurezza dell'aviazione, ivi compresi i servizi correlati per gli aeromobili, gli equipaggi, i passeggeri e la merce;

(i) il termine "Certificato di Operatore Aereo" indica il documento rilasciato ad una compagnia aerea dalle competenti Autorità Aeronautiche ai sensi delle leggi in vigore nella Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea, attestante l'idoneità e l'organizzazione professionale della compagnia aerea atte a garantire l'esercizio sicuro degli aeromobili per le attività di aviazione specificate nel certificato.

(j) Con "dotazioni dell'aeromobile" si indicano articoli, diversi dalle provviste di bordo e dalle parti di ricambio rimuovibili, da utilizzare a bordo degli aeromobili durante il volo, ivi incluse le dotazioni di primo soccorso e per la sopravvivenza;

(k) Il termine "provviste" indica beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino

(l) Con "parti di ricambio" si indicano articoli da utilizzare per la riparazione o sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino

(m) il termine "rotte specificate" indica le rotte specificate nell'Annesso al presente Accordo

(n) il termine "code sharing" indica un accordo commerciale nel quale una compagnia aerea appone il proprio codice identificativo su un volo operato da un'altra compagnia aerea;

(o) il termine "capacità" in relazione ad un aeromobile indica il carico utile di tale aeromobile disponibile su una rotta o su una sezione di rotta e, in relazione ai servizi concordati, indica la capacità dell'aeromobile utilizzato per tali servizi, moltiplicata per la frequenza operata da tale aeromobile su un determinato periodo di tempo su una rotta o sezione di rotta;

(p) il termine "tariffa" indica il prezzo da corrispondere per il trasporto di passeggeri, bagagli e/o merci e le condizioni alle quali vengono applicati tali prezzi, ivi inclusi I prezzi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia la remunerazione e le condizioni per il trasporto di posta;

(q) il termine "Stato Membro UE" indica uno Stato Membro dell'Unione Europea, e con "Trattati UE" si intendono il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

(r) Nel presente Accordo ogni riferimento a cittadini della Repubblica Italiana deve essere inteso come riferito a cittadini di Stati Membri dell'Unione Europea.

(s) Nel presente Accordo ogni riferimento ad uno o più compagnie aeree della Repubblica Italiana deve essere inteso come relativo ad uno o più compagnie aeree designate dalla Repubblica Italiana; e

(t) con "Stati Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio" si indicano la Repubblica di Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia (in quanto firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo) e la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo sottoscritto tra la Comunità Europea e la Confederazione Elvetica).

ARTICOLO 2
APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE DI CHICAGO

Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3
COMPATIBILITA' CON LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

In deroga ad ogni disposizione contraria, nulla nel presente Accordo è inteso:

(a) favorire l'adozione di accordi tra imprese, determinazioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concertate volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza; o

(b) rinforzare gli effetti di un tale accordo, determinazione o pratica concertata; o

(c) delegare ad operatori economici privati la responsabilità di adottare azioni volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.

ARTICOLO 4
CONCESSIONE DI DIRITTI

1. Ciascuna Parte Contraente in relazione ai propri servizi aerei internazionali ha il diritto:

   (a) di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte Contraente;

   (b) di effettuare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, scali non commerciali.

2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei sulle rotte specificate.

3. Nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate, le compagnie aeree designate da ciascuna Parte Contraente godono del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nell'Annesso allo scopo di caricare e scaricare passeggeri, merci e posta separatamente o in combinazione, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

4. Nulla di quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo va inteso conferire alle compagnie aeree designate di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte

Contraente, passeggeri, merci o posta contro remunerazione o locazione e destinati ad un altro punto nel territorio di tale altra Parte Contraente.

5. Se, a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete, una compagnia aerea designata da una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue linee normali, su decisione congiunta delle Parti Contraenti l'altra Parte Contraente si adopererà per rendere possibile la continuità del servizio, tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte.

ARTICOLO 5
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEI SERVIZI CONCORDATI

1. Alle compagnie aeree designate delle Parti Contraenti vengono garantite pari ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Ciascuna Parte Contraente adotta tutte le misure idonee nell'ambito della propria giurisdizione per eliminare ogni forma di discriminazione o di pratica anticoncorrenziale o predatoria nell'esercizio dei diritti stabiliti nel presente Accordo.

3. Ciascuna Parte Contraente tiene in considerazione gli interessi delle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente in modo da non influenzare indebitamente le opportunità di tali compagnie aeree di offrire i servizi oggetto del presente Accordo.

4. Su ciascuna rotta specificata, la capacità offerta dalle compagnie aeree designate di una Parte Contraente insieme alla capacità offerta dalle compagnie aeree designate dell'altra Parte Contraente devono essere mantenuti in un rapporto ragionevole rispetto alle esigenze di trasporto aereo dell'utenza su tale rotta.

5. La capacità totale offerta dalle compagnie aeree designate delle Parti Contraenti sui servizi concordati viene concordata tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

6. In caso di disaccordo tra le Parti Contraenti, le questioni oggetto del paragrafo 5 del presente Articolo vengono definite secondo quanto stabilito all'Articolo 21 del presente Accordo. Fino alla composizione di tale disaccordo la capacità offerta dalle compagnie aeree designate rimane invariata.

ARTICOLO 6
APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente relative all'ingresso, alla permanenza o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali o relative alla conduzione e navigazione di tali aeromobili durante la permanenza sul proprio territorio vengono applicate agli aeromobili delle compagnie aeree designate dell'altra Parte Contraente.

2. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente che disciplinano, sul proprio territorio, l'ingresso, la permanenza e la partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta e in particolare quelle disciplinanti l'emigrazione o l'immigrazione, i passaporti, le dogane, la valuta e i controlli sanitari si applicano a passeggeri, equipaggio, bagaglio, merci e posta trasportati dagli aeromobili delle compagnie aeree designate dell'altra Parte Contraente, fin quando si trovano nel territorio della prima Parte Contraente.

3. Nell'applicazione delle normative disciplinanti l'immigrazione, la dogana, la quarantena e simili normative le Parti Contraenti non concedono preferenze a proprie compagnie aeree o ad altre compagnie aeree rispetto ad una compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente che operi un trasporto aereo internazionale simile.

ARTICOLO 7
DESIGNAZIONE E AUTORIZZAZIONI

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare una o più compagnie aeree allo scopo di operare i servizi concordati su ciascuna delle rotte specificate nell'Annesso al presente Accordo e di ritirare o modificare tali designazioni. Le suddette designazioni sono comunicate in forma scritta.

2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente concede le opportune autorizzazioni e permessi, con tempi procedurali minimi, a condizione che:

   (a) nel caso di una compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana:

      (i) essa sia stabilita nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dei Trattati UE e detenga una valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato Membro della UE ai sensi della normativa dell'Unione Europea; e

      (ii) l'effettivo controllo regolatorio della compagnia aerea sia esercitato e mantenuto dallo Stato membro UE responsabile del rilascio del Certificato di Operatore Aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente identificata nella designazione; e

      (iii) la compagnia aerea abbia la sede principale di attività nel territorio dello Stato Membro UE dal quale ha ricevuto la licenza di esercizio valida; e

      (iv) la compagnia aerea appartenga, direttamente o in virtù de possesso di una quota di maggioranza e sia sotto il controllo effettivo di uno Stato Membro UE o Stati Membri dell'Associazione di Libero Scambio e/o di cittadini di tali Stati.

   (b) nel caso di una compagnia aerea designata dalla Repubblica della Corea:

      (i) la Repubblica di Corea detenga e mantenga l'effettivo controllo regolatorio della compagnia aerea; e

      (ii) la proprietà sostanziale e il controllo effettivo della compagnia aerea siano in capo alla Repubblica di Corea, a cittadini della Repubblica di Corea o di entrambi, e la compagnia aerea detenga una licenza di esercizio valida rilasciata dalla Repubblica di Corea.

   (c) la compagnia aerea designata sia idonea a soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati alla conduzione di servizi aerei internazionali dalla Parte Contraente che esamina la richiesta o le richieste;

4. Una volta designata ed autorizzata come prescritto, la compagnia aerea può iniziare ad operare i servizi concordati, a condizione che essa rispetti tutte le disposizioni applicabili del presente Accordo.

ARTICOLO 8
REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI D'ESERCIZIO

1. Ciascuna Parte Contraente può rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio o i permessi tecnici di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contrante laddove:

   (a) nel caso di una compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana:

      (i) essa non sia stabilita nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato Membro UE ai sensi della normativa dell'Unione Europea; o

      (ii) l'effettivo controllo regolatorio sulla compagnia aerea non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro UE responsabile del rilascio alla stessa del Certificato di Operatore Aereo, o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente identificata nella designazione; o

      (iii) la compagnia aerea non abbia la propria sede principale di attività nel territorio dello Stato Membro UE dal quale abbia ricevuto la propria valida licenza di esercizio; o

      (iv) la compagnia aerea non appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, a Stati Membri della UE o Stati Membri della Associazione Europea di Libero Scambio e/o di cittadini di tali Stati o sia sotto il loro controllo effettivo; o

      (v) la compagnia aerea sia già autorizzata ad operare ai sensi di un accordo bilaterale tra la Repubblica di Corea e un altro Stato Membro della UE e la Repubblica di Corea sia in grado di dimostrare che, esercitando diritti di traffico ai sensi del presente Accordo su una rotta che include un punto in tale altro Stato Membro UE, vengano eluse le limitazioni ai diritti di traffico imposte da tale altro accordo; o

      (vi) la compagnia aerea detenga un Certificato di Operatore Aereo rilasciato da un altro Stato Membro della UE in assenza di un accordo bilaterale tra la Repubblica di Corea e tale Stato Membro UE, e che lo Stato Membro UE abbia negato i diritti di traffico alla compagnia aerea designata dalla Repubblica di Corea; o

   (b) nel caso di una compagnia aerea designata dalla Repubblica di Corea:

      (i) la Repubblica di Corea non mantenga l'effettivo controllo regolatorio sulla compagnia aerea; o

      (ii) la proprietà sostanziale e il controllo effettivo su tale compagnia aerea non siano in capo alla Repubblica di Corea, a cittadini della Repubblica di Corea o ad entrambi, o la compagnia aerea non disponga di una licenza di esercizio valida rilasciata dalla Repubblica di Corea; o

   (c) la compagnia aerea non abbia ottemperato alle leggi e alle normative normalmente e ragionevolmente applicate dalla Parte Contraente concedente i diritti; o

   (d) la compagnia aerea non ottemperi alle condizioni prescritte dal presente Accordo.

2. Salvo il caso in cui una azione immediata sia necessaria per prevenire infrazioni delle leggi e dei regolamenti, il diritto di cui al paragrafo 1 del presente Articolo viene esercitato solo a seguito di consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti in conformità all'Articolo 21 del presente Accordo.

3. Nell'esercitare i propri diritti ai sensi del presente Articolo e senza pregiudizio per i diritti di cui alle lettere (a) (v) e (a) (vi) del paragrafo 1 del presente Articolo, la Repubblica di Corea non esercita discriminazioni basate sulla nazionalità tra compagnie aeree di Stati Membri della UE.

ARTICOLO 9
PROTEZIONE DELL'AVIAZIONE

1. Coerentemente con i diritti e gli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di tutela dell'aviazione civile contro atti di interferenza illegittima formano parte integrante del presente accordo. Senza porre alcun limite alla generalità dei diritti e degli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, le Parti Contraenti agiscono, in particolare, in conformità alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, e del Protocollo Aggiuntivo per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmata a Montreal il 1 marzo 1991, e di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile che sia vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

2. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente, a richiesta, tutta l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti illegittimi contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

3. Le Parti Contraenti nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformità alle norme in materia di protezione dell'aviazione civile sancite dalla Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale ed indicate come Annessi alla Convenzione nella misura in cui tali norme in materia di protezione dell'aviazione civile siano applicabili alle Parti Contraenti; esse esigono che gli operatori degli aeromobili del proprio registro o gli operatori di aeromobili che hanno la sede principale di attività o la residenza permanente nel territorio delle Parti Contraenti, - nel caso della Repubblica Italiana operatori di aeromobili stabiliti nel suo territorio ai sensi dei Trattati dell'Unione Europea e in possesso di licenze di esercizio valide ai sensi del diritto dell'Unione Europea - e gli operatori di aeroporti presenti nel proprio territorio agiscano in conformità al tali disposizioni in materia di tutela dell'aviazione.

4. Ciascuna Parte Contraente conviene che i propri operatori di aeromobili sono tenuti ad osservare, all'ingresso nel Territorio dell'altra Parte Contraente, durante la permanenza in esso e alla partenza da esso, le disposizioni in materia di protezione dell'aviazione conformi alle leggi vigenti in tale paese, ivi comprese, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi dell'Unione Europea. Ciascuna Parte Contraente accerta l'effettiva adozione all'interno del proprio Territorio di misure volte a proteggere l'aeromobile e a sottoporre al vaglio di sicurezza i passeggeri, l'equipaggio e i loro bagagli a mano e per effettuare adeguati controlli sul bagaglio, sulle Merci e sulle provviste di bordo prima e durante le operazioni di imbarco o carico. Ciascuna Parte Contraente accetta inoltre di dare positiva considerazione alle richieste presentate dall'altra Parte Contraente relative a particolari e ragionevoli misure di sicurezza finalizzate a fronteggiare una minaccia specifica.

5. Qualora si verifichi un sequestro illegale o la minaccia di un sequestro illegale di un aeromobile civile o altri atti illeciti contro la sicurezza di un aeromobile, dei passeggeri o dell'equipaggio, di aeroporti o installazioni per la navigazione aerea, le Parti Contraenti si prestano assistenza reciproca facilitando la

comunicazione e adottando altri provvedimenti adeguati volti a far cessare tale sequestro o minaccia di sequestro nel più breve tempo possibile.

6. Qualora una Parte Contraente abbia ragionevoli motivi di ritenere che l'altra Parte Contraente abbia disatteso le disposizioni del presente Articolo, la prima Parte Contraente può richiedere immediate consultazioni con l'altra Parte Contraente. Il mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro un mese dalla data di tale richiesta costituisce una motivazione per il ritiro, la revoca, la sospensione, la limitazione o l'imposizione di condizioni alle autorizzazioni delle compagnie aeree designate dall'altra Parte Contraente. Laddove la situazione di emergenza lo richieda, o per prevenire ulteriori inottemperanze alle disposizioni del presente Articolo, la prima Parte Contraente può adottare provvedimenti provvisori in qualsiasi momento. Qualsiasi misura adottata conformemente al presente paragrafo è sospesa una volta che l'altra Parte Contraente si sia conformata alle disposizioni in materia di sicurezza del presente Articolo.

ARTICOLO 10
SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

1. Ciascuna Parte Contraente può, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall'altra Parte Contraente relativamente alle strutture aeronautiche, all'equipaggio di bordo, agli aeromobili e al funzionamento degli stessi. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

2. Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che l'altra Parte Contraente in relazione agli ambiti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non mantenga ed amministri in modo efficiente standard di sicurezza tali da soddisfare gli Standard in quel momento vigenti ai sensi della Convenzione di Chicago, l'altra Parte Contraente viene informata di tali rilievi e delle azioni ritenute necessarie per aderire agli Standard ICAO. L'altra Parte Contraente adotta le idonee misure correttive entro un periodo di tempo concordato.

3. Conformemente all'Articolo 16 della Convenzione di Chicago, si conviene inoltre che ciascun aeromobile utilizzato da una compagnia aerea di una Parte Contraente o per conto di una compagnia aerea di una Parte Contraente su servizi aventi destinazione o origine nel territorio dell'altra Parte Contraente può, mentre si trova sul territorio dell'altra Parte Contraente, essere soggetto ad una ispezione da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente, a condizione che ciò non sia causa di un irragionevole ritardo nel servizio di tale aeromobile. In deroga agli obblighi menzionati all'Articolo 33 della Convenzione di Chicago, lo scopo di tale ispezione è di verificare la validità dei documenti dell'aeromobile, i brevetti dell'equipaggio e che le condizioni dell'aeromobile e delle sue apparecchiature siano conformi agli Standard ICAO in quel momento vigenti ai sensi della Convenzione di Chicago.

4. Qualora misure urgenti siano necessarie ad assicurare la sicurezza delle operazioni di una compagnia aerea, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere immediatamente o variare le autorizzazioni di esercizio di una o più compagnie aeree dell'altra Parte Contraente.

5. Le misure adottate da una Parte Contraente ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo sono disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione cessano di esistere.

6. Con riferimento al paragrafo 2 del presente Articolo, nel caso in cui una Parte Contraente continui a disattendere gli Standard ICAO oltre il periodo di tempo stabilito, il Segretario Generale dell'ICAO viene informato della questione. Il Segretario Generale dell'ICAO viene inoltre informato della successiva positiva risoluzione della situazione.

7. Qualora la Repubblica Italiana abbia designato una compagnia aerea il cui controllo regolatorio sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell'Unione Europea, i diritti della Repubblica di Corea ai sensi del presente Articolo sono parimenti riconosciuti in relazione all'adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro dell'Unione Europea e in relazione alla autorizzazione di esercizio di tale compagnia aerea per le finalità del presente Accordo.

ARTICOLO 11
RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE

1. I certificati di aeronavigabilità, i certificati di idoneità e i brevetti rilasciati o convalidati secondo le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente, ivi compresi, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, che siano in corso di validità, sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per le finalità di operare I servizi concordati, sempre che i requisiti per il rilascio o la convalida di tali certificate o brevetti siano pari o al di sopra degli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago.

2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutarsi di riconoscere come validi, per le finalità di sorvolo del proprio territorio o di atterraggio nel proprio territorio, certificati di aeronavigablità, certificati di idoneità e brevetti concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 12
ESENZIONE DA DAZI ED ALTRI ONERI

1. Ciascuna Parte Contraente, a condizione di reciprocità, esenta le compagnie aeree designate dell'altra Parte Contraente ai sensi delle proprie leggi applicabili in materia, da restrizioni all'importazione, dazi doganali, accise, tasse di ispezione ed altre imposte ed oneri nazionali sull'aeromobile, carburante, lubrificanti, forniture tecniche di consumo, parti di ricambio compresi i motori, dotazione ordinaria dell'aeromobile, provviste di bordo ed altri articoli finalizzati all'uso o utilizzati esclusivamente in connessione all'esercizio degli aeromobili delle compagnie aeree designate dell'altra Parte Contraente che operano i servizi concordati, nonché stock di biglietti, lettere di trasporto aereo e ogni materiale stampato recante lo stemma della compagnia e il materiale pubblicitario ordinario distribuito gratuitamente dalle compagnie designate.

2. Le esenzioni concesse dal presente Articolo si applicano agli articoli di cui al paragrafo 1 del presente Articolo:

   (a) introdotti nel territorio di una Parte Contraente dalle compagnie aeree designate dell'altra Parte Contraente o per conto di esse;

   (b) mantenuti a bordo degli aeromobili delle compagnie aeree designate di una Parte Contraente all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente o alla partenza da questo;

   (c) caricati a bordo degli aeromobili delle compagnie aeree designate di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e destinati ad essere utilizzati durante l'esercizio dei servizi concordati;

   indipendentemente dal fatto che tali beni siano utilizzati o consumati in tutto o in parte all'interno del territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, a condizione che la proprietà e/o l'utilizzo di tali beni non sia trasferito nel territorio di detta Parte Contraente.

3. La dotazione ordinaria aerotrasportata, nonché i materiali e le forniture normalmente mantenuti a bordo degli aeromobili delle compagnie aeree designate di una Parte Contraente possono essere scaricati nel territorio dell'altra Parte Contraente solo con l'approvazione delle Autorità Doganali di tale altra Parte Contraente. In tal caso essi possono essere posti sotto il controllo di dette autorità fino al momento in cui non vengono riesportati o siano oggetto di diversa disposizione ai sensi dei regolamenti doganali.

4. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza, I passeggeri, il bagaglio e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte Contraente che non lascino la zona dell'aeroporto riservata a tale scopo sono soggetti unicamente ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi doganali ed altre imposte simili.

ARTICOLO 13
ONERI D'USO

1. Le Parti Contraenti non impongono né consentano che siano imposti alle compagnie aeree designate dell'altra Parte Contraente oneri d'uso superiori a quelli imposti sulle proprie compagnie aeree che operino servizi aerei internazionali simili.

2. Ciascuna Parte Contraente incoraggia lo svolgimento di consultazioni in materia di oneri d'uso tra le autorità competenti in materia e le compagnie aeree che utilizzano i servizi e le strutture messe a disposizione da tali autorità competenti, ove possibile tramite le organizzazioni rappresentative di tali compagnie aeree. Le proposte di modifica agli oneri d'uso vengono comunicate a tali utenti con ragionevole preavviso in modo tale da consentire loro di esprimere le proprie opinioni prima che vengano apportati i cambiamenti. Ciascuna Parte Contraente incoraggia inoltre le proprie autorità competenti e tali utenti a scambiare le opportune informazioni in materia di oneri d'uso.

ARTICOLO 14
OPPORTUNITA' COMMERCIALI

1. Le compagnie aeree designate di una Parte Contraente hanno il diritto di stabilire uffici di rappresentanza nel territorio dell'altra Parte Contraente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di tale altra Parte Contraente.

2. Le compagnie aeree designate di una Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dell'altra Parte Contraente in materia di ingresso, residenza ed occupazione, possono portare e mantenere nel territorio dell'altra Parte Contraente personale dirigenziale, commerciale, operativo ed altro personale specialistico necessario per l'esercizio dei servizi aerei.

3. Ciascuna compagnia aerea designata ha il diritto di occuparsi della libera vendita al pubblico di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente direttamente o tramite propri agenti, in valuta locale o in altra valuta liberamente convertibile secondo le leggi e i regolamenti applicabili in materia.

ARTICOLO 15
ACCORDI DI COOPERAZIONE

Ciascuna compagnia aerea designata in possesso delle idonee autorizzazioni per l'esercizio dei servizi concordati può operare gli stessi sulle rotte specificate, sulla base di intese operative tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 16
ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING)

Fatte salve le leggi e I regolamenti di ciascuna Parte Contraente, ivi comprese, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi dell'Unione Europea, ciascuna compagnia aerea designata ha il diritto di provvedere autonomamente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, ai servizi di assistenza a terra ("self-handling") o, a sua scelta, il diritto di appaltare tali servizi ("third party-handling"), in tutto o in parte, a fornitori autorizzati alla fornitura di tali servizi. Laddove le leggi e i regolamenti applicabili ai servizi di ground handling nel territorio di una Parte Contraente limitino o precludano il self-handling e ove non vi sia una effettiva concorrenza tra fornitori di servizi di assistenza a terra, ciascuna compagnia aerea designata riceve un trattamento non discriminatorio per quanto concerne l'accesso a servizi di self-handling e a servizi di ground handling offerti da uno o più fornitori nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti applicabili.

ARTICOLO 17
CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DEGLI INTROITI

1. Ciascuna Parte Contraente consente alle compagnie aeree designate dell'altra Parte Contraente di convertire e trasferire all'estero tutti gli introiti ottenuti localmente dalla vendita di servizi di trasporto aereo ed attività associate direttamente connesse al trasporto aereo, al netto degli esborsi sostenuti localmente, con conversione e rimessa immediate e senza limitazioni al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta di conversione e rimessa.

2. La conversione e rimessa di tali introiti sono consentite nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili di ciascuna Parte Contraente e non sono soggette ad alcun onere di carattere amministrativo o di cambio, ad eccezione degli oneri normalmente applicati dalle banche per l'esecuzione di tali conversioni e rimesse.

3. Nella misura in cui i servizi di pagamento tra le Parti Contraenti sono regolati da un accordo speciale, detto accordo prevale.

ARTICOLO 18
TARIFFE

1. Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascuna compagnia aerea designata sulla base di considerazioni commerciali di mercato. Le Parti Contraenti non richiedono alle proprie compagnie aeree di consultare altre compagnie aeree in merito alle tariffe che quest'ultime impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo.

2. L'intervento delle Parti Contraenti è limitato a:

   (a) prevenzione da tariffe o pratiche irragionevolmente discriminatorie;

   (b) tutela dei consumatori da tariffe indebitamente eccessive o restrittive, dovute ad abuso di posizione dominante; o

   (c) tutela delle compagnie aeree da tariffe artificialmente basse dovute a sovvenzioni o aiuti statali diretti o indiretti.

3. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di richiedere, su base non discriminatoria, la notifica o la registrazione presso le proprie Autorità Aeronautiche, delle tariffe richieste per servizi con origine o destinazione o nel proprio territorio dalle compagnie dell'altra Parte Contraente. Tale notifica o registrazione da parte delle compagnie aeree di entrambe le Parti Contraenti può essere richiesta con preavviso minimo di trenta (30) giorni prima della data proposta di entrata in vigore della tariffa. In casi specifici la notifica o la registrazione può essere consentita con un preavviso inferiore di quello normalmente richiesto.

4. Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali volte a prevenire l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta da (a) una compagnia aerea di una Parte Contraente per il servizio aereo internazionale tra i territori delle Parti Contraenti, o (b) da una compagnia aerea di una Parte Contraente per servizi aerei internazionali tra i territori dell'altra Parte Contraente e qualsiasi altro stato. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente paragrafo 2 del presente Articolo, essa può richiedere consultazioni e notificare all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale dissenso. Tali consultazioni si svolgono ai sensi dell'Articolo 21 del presente Accordo e le Parti Contraenti cooperano nel garantire le informazioni necessarie per una ragionevole risoluzione della questione. Qualora le Parti Contraenti raggiungano un accordo in relazione ad una tariffa che aveva motivato una notifica di dissenso, ciascuna Parte Contraente si impegna a fare del proprio meglio per rendere operativo tale accordo. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.

ARTICOLO 19
APPROVAZIONE DELLE TABELLE DI VOLO

Le compagnie aeree designate di ciascuna Parte Contraente sottopongono le proprie tabelle di volo previste all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente almeno sessanta (60) giorni prima dell'introduzione dei nuovi servizi aerei concordati sulle rotte specificate. Ogni modifica a tali tabelle viene anch'essa sottoposta alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente con preavviso minimo di trenta (30) giorni. In casi particolari questo limite temporale può essere ridotto con il consenso di dette Autorità.

ARTICOLO 20
STATISTICHE

Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta di queste ultime, le statistiche che possano ragionevolmente essere richieste a fini informativi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte Contraente.

ARTICOLO 21
CONSULTAZIONI

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti effettuano consultazioni di tanto in tanto nell'ottica di assicurare l'esecuzione e la soddisfacente ottemperanza delle disposizioni del presente Accordo e dell'Annesso di questo.

2. Tale consultazione, che può avvenire tramite negoziato o per corrispondenza, ha inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della richiesta scritta, a meno di un diverso accordo tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 22
EMENDAMENTI

1. La Parte Contraente che ritenga auspicabile emendare disposizioni del presente Accordo, può, in qualsiasi momento richiedere per iscritto consultazioni con l'altra Parte Contraente, ai sensi dell'Articolo 21 del presente Accordo.

2. Ogni emendamento al presente Accordo ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo entra in vigore a mezzo di Scambio di Note tramite canali diplomatici.

3. Gli emendamenti all'Annesso possono essere concordati tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti e devono essere confermati a mezzo di Scambio di Note tramite canali diplomatici.

ARTICOLO 23
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tentano in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato, anche tramite canali diplomatici.

2. Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere una composizione della controversia tramite negoziato, possono concordare di demandarne la decisione ad una persona o organismo; nel caso non si accordino in tal senso, la controversia è sottoposta, a richiesta di una Parte Contraente, alla decisione di un tribunale composto da un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo incaricato dai due arbitri in tal modo nominati. Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta dell'altra Parte Contraente, pervenuta tramite canali diplomatici, di risolvere la controversia tramite arbitrato di detto tribunale, ciascuna Parte Contraente deve nominare un arbitro e il terzo arbitro deve essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non procede alla nomina dell'arbitro entro il termine specificato, o se il terzo arbitro non viene nominato entro il termine specificato, le Parti Contraenti possono chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale di nominare, a seconda dei casi, uno o più arbitri. In tal caso il terzo arbitro deve avere la nazionalità di uno stato terzo ed agisce come presidente del tribunale arbitrale.

3. Le Parti Contraenti si attengono ad ogni decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo.

4. Nel caso in cui e fintantoché una Parte Contraente o le compagnie aeree di questa disattendano le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, l'altra Parte Contraente può limitare o revocare ogni diritto concesso in virtù del presente Accordo.

ARTICOLO 24
CESSAZIONE

Una Parte Contraente può in qualsiasi momento notificare per iscritto, tramite canali diplomatici, all'altra Parte Contraente la propria decisione di denunciare il presente Accordo. Tale notifica deve essere resa simultaneamente alla Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso il presente Accordo cessa dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte Contraente ha ricevuto tale notifica, a meno che la notifica di cessazione non venga ritirata consensualmente prima dello scadere di tale periodo. Nel caso in cui l'altra Parte Contraente non accusi ricevuta della notifica, questa viene ritenuta pervenuta quattordici (14) giorni dopo la data di ricezione della stessa da parte della Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 25
REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, l'Annesso e tutti gli emendamenti ad essi apportati sono registrati presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 26
ENTRATA IN VIGORE

Le Parti Contraenti comunicano reciprocamente, tramite canali diplomatici, l'avvenuto completamento delle procedure legali interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell'ultima notifica.
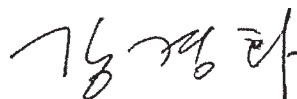
IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzata dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare in Roma, il giorno 17 ottobre 2018, nelle lingue italiano, coreano ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

ANNESSO

TABELLA DELLE ROTTE

A. **Rotte che verranno operate in entrambe le direzioni dalle compagnie aeree designate dalla Repubblica Italiana**

Punti di Partenza	Punti Intermedi	Punti di Destinazione	Punti Oltre
Punti nella Repubblica Italiana	Tutti i Punti (*)	Punti nella Repubblica di Corea (*)	Tutti i Punti (*)

B. **Rotte che verranno operate in entrambe le direzioni dalle compagnie aeree designate dalla Repubblica di Corea**

Punti di Partenza	Punti Intermedi	Punti di Destinazione	Points Beyond
Punti nella Repubblica di Corea	Tutti i Punti (*)	Punti nella Repubblica Italiana (*)	Tutti i Punti (*)

(*) I Punti sono concordati tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti

Note:

(i) Le compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli, omettere scali su alcuni punti sopra indicati a condizione che i servizi concordati sulla rotta abbiano inizio o cessino nel territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea.

(ii) I punti intermedi, i punti oltre o i punti nel territorio dell'altra Parte Contraente possono essere operati senza limitazioni di carattere geografico o direzionale.

(iii) Non sono consentiti diritti di cabotaggio tra gli scali nel territorio dell'altra Parte Contraente.

(iv) I diritti di traffico di quinta libertà possono essere decisi tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

AIR SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

Desiring to facilitate, contribute to and promote the expansion of regional and international air service opportunities;

Recognizing that efficient and competitive international air service enhance trade, consumers welfare and economic growth;

Desiring to make it possible for airlines to offer the travelling and shipping public a variety of service options, and wishing to encourage individual airlines to develop and implement innovative and competitive prices; and

Being equally desirous to conclude an agreement for the purpose of establishing and operating scheduled air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "the Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944 and includes: (i) any amendment thereof which has entered into force under Article 94(a) thereof and (ii) any annex or amendment thereto adopted under Article 90 of that Convention, insofar as such amendment or annex is at any given time effective for both Contracting Parties;

(b) the term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Government of the Italian Republic, the Ministry of Infrastructure and Transport, and in the case of the Republic of Korea, the Ministry of Land, Infrastructure and Transport or, in both cases, any person or body authorized to perform any functions at present exercised by the above-mentioned authority or similar functions;

(c) the term "agreed services" means scheduled air services on the routes specified in the Annex to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail, separately or in combination;

(d) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 7 of this Agreement;

(e) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Chicago Convention;

(f) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Chicago Convention;

(g) the term "Agreement" means this Agreement and includes its Annex and any amendments to this Agreement or its Annex;

(h) the term "user charges" means a charge made to airlines by the competent authorities or permitted by those authorities to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities or aviation security facilities or services, including related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo;

(i) the term "Air Operator Certificate" means a document issued to an airline by the competent Aeronautical Authorities in accordance with laws in force in the Contracting Party designating the airline, which affirms that the airline in question has the professional ability and organization to secure the safe operation of aircraft for the aviation activities specified in the certificate;

(j) the term "aircraft equipment" means articles, other than stores and spare parts of a removable nature, for use on board an aircraft during flight, including first aid and survival equipment;

(k) the term "stores" means articles of a readily consumable nature for use or sale on board an aircraft during flight including commissary supplies;

(l) the term "spare parts" means articles of a repair or replacement nature for incorporation in an aircraft during flight, including commissary supplies;

(m) the term "specified routes" means the routes specified in the Annex to this Agreement;

(n) the term "code sharing" means a commercial arrangement in which an airline places its designator code on a flight operated by another airline;

(o) the term "capacity" in relation to an aircraft means the payload of that aircraft available on a route or section of a route and, in relation to agreed services, means the capacity of the aircraft used on such services, multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period on a route or section of a route;

(p) the term "tariff" means the price to be paid for the carriage of passengers, baggage and/or cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;

(q) the term "EU Member State" means a Member State of the European Union, and "EU Treaties" means the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union;

(r) references in this Agreement to nationals of the Italian Republic shall be understood as referring to nationals of Member States of the European Union;

(s) references in this Agreement to airline(s) of the Italian Republic shall be understood as referring to airline(s) designated by the Italian Republic; and

(t) the term "Member States of the European Free Trade Association" means the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway (being parties to the Agreement on the European Economic Area) and the Swiss Confederation (under the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport).

ARTICLE 2
APPLICABILITY OF THE CHICAGO CONVENTION

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Chicago Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3
COMPATIBILITY WITH COMPETITION RULES

Notwithstanding any other provision to the contrary, nothing in this Agreement shall:

(a) favor the adoption of agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted practices that prevent, distort or restrict competition; or

(b) reinforce the effects of any such agreement, decision or concerted practice; or

(c) delegate to private economic operators the responsibility for taking measures that prevent, distort or restrict competition.

ARTICLE 4
GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party in respect of its international air services has the right:

   (a) to fly across the territory of the other Contracting Party without landing;

   (b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes.

2. Each Contracting Party grants the other Contracting Party the right specified in this Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the specified routes.

3. The airline(s) designated by each Contracting Party, while operating the agreed services on the specified routes, shall enjoy the privilege to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Annex for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail separately or in combination subject to the provisions of this Agreement.

4. Nothing in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to confer on the designated airline(s) of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other

Contracting Party, passengers, cargo and mail for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

5. If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, a designated airline of one Contracting Party is unable to operate a service on its normal routing, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such service through appropriate temporary rearrangements of routes as is mutually decided by the Contracting Parties.

ARTICLE 5
PRINCIPLES GOVERNING OPERATION OF AGREED SERVICES

1. The designated airline(s) of the Contracting Parties shall have fair and equal opportunities in the operation of the agreed services on the specified routes.

2. Each Contracting Party shall take all appropriate action within its jurisdiction to eliminate all forms of discrimination or anti-competitive or predatory practices in the exercise of the rights set out in this Agreement.

3. Each Contracting Party shall take into consideration the interests of the airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly their opportunity to offer the services covered by the Agreement.

4. On any specified route, the capacity provided by the designated airlines of one Contracting Party together with the capacity provided by the designated airlines of the other Contracting Party shall be maintained in reasonable relationship to the requirements of the public for air transport on that route.

5. The total capacity to be provided on the agreed services by the designated airlines of the Contracting Parties shall be agreed between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.

6. In case of disagreement between the Contracting Parties, the issues referred to in paragraph 5 of this Article shall be settled in accordance with Article 21 of this Agreement. Until such settlement has been reached, the capacity provided by the designated airline(s) shall remain unchanged.

ARTICLE 6
APPLICABILITY OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws and regulations of one Contracting Party relating to entry into, stay in, and departure from its territory of an aircraft engaged in international air services or the operation and navigation of such aircraft while within its territory shall be applied to the aircraft of the designated airline(s) of the other Contracting Party.

2. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, stay in and departure from its territory of passengers, crew, baggage, cargo and mail, in particular, such as those regarding emigration or immigration, passports, customs, currency and sanitary control shall be applied to passengers, crew, baggage, cargo and mail carried by the aircraft of designated airline(s) of the other Contracting Party, while within the territory of the first Contracting Party.

3. Neither Contracting Party shall give preference to its own or any other airline over a designated airline of the other Contracting Party engaged in similar international air transportation in the application of its immigration, customs, quarantine and similar regulations.

ARTICLE 7
DESIGNATION AND AUTHORIZATIONS

1. Each Contracting Party shall have the right to designate one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on each of the routes specified in the Annex to this Agreement and to withdraw or alter such designations. Such designations shall be made in writing.

2. On receipt of such a designation, the other Contracting Party shall grant the appropriate authorizations and permissions with minimum procedural delay, provided:

   (a) in the case of an airline designated by the Italian Republic:

      (i) it is established in the territory of the Italian Republic under the EU Treaties and has a valid operating licence from an EU Member State in accordance with European Union law; and

      (ii) effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the EU Member State responsible for issuing its Air Operator Certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; and

      (iii) the airline has its principal place of business in the territory of the EU Member State from which it has received its valid operating licence; and

      (iv) the airline is owned, directly or through majority ownership, and it is effectively controlled by EU Member States or Member States of the European Free Trade Association and/or by nationals of such States.

   (b) in the case of an airline designated by the Republic of Korea:

      (i) the Republic of Korea has and maintains effective regulatory control of the airline; and

      (ii) substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Republic of Korea, nationals of the Republic of Korea, or both, and the airline has a valid operating license issued by the Republic of Korea.

   (c) the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by the Contracting Party considering the application or applications.

3. When an airline has been so designated and authorized, it may begin to operate the agreed services, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 8
REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORIZATIONS

1. Either Contracting Party may refuse, revoke, suspend or limit the operating authorization or technical permissions of an airline designated by the other Contracting Party where:

   (a) in the case of an airline designated by the Italian Republic:

(i) it is not established in the territory of the Italian Republic under the EU Treaties or does not have a valid operating licence from an EU Member State in accordance with European Union law; or

(ii) effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the EU Member State responsible for issuing its Air Operator Certificate, or the relevant Aeronautical Authority is not clearly identified in the designation; or

(iii) the airline does not have its principal place of business in the territory of the EU Member State from which it has received its valid operating licence; or

(iv) the airline is not owned, directly or through majority ownership, or it is not effectively controlled by EU Member States or Member States of the European Free Trade Association and/or by national of such States; or

(v) the airline is already authorized to operate under a bilateral agreement between the Republic of Korea and another EU Member State and the Republic of Korea can demonstrate that, by exercising traffic rights under this Agreement on a route that includes a point in that other EU Member State, it would be circumventing restrictions on traffic rights imposed by that other agreement; or

(vi) the airline holds an Air Operator Certificate issued by an EU Member State and there is no bilateral air services agreement between the Republic of Korea and that EU Member State, and that EU Member State has denied traffic rights to the airline designated by the Republic of Korea; or

(b) in the case of an airline designated by the Republic of Korea:

(i) the Republic of Korea is not maintaining effective regulatory control of the airline; or

(ii) substantial ownership and effective control of that airline are not vested in the Republic of Korea, nationals of the Republic of Korea, or both, or the airline does not have a valid operating license issued by the Republic of Korea; or

(c) the airline has failed to comply with the laws or regulations normally and reasonably applied by the Contracting Party granting the rights; or

(d) the airline does not comply with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate action is essential to prevent infringement of the laws and regulations, the right mentioned in paragraph 1 of this Article shall be exercised only after consultations between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties in conformity with Article 21 of this Agreement.

3. In exercising its rights under this Article, and without prejudice to its rights under sub-paragraphs (a) (v) and (a) (vi) of paragraph 1 of this Article, the Republic of Korea shall not discriminate between airlines of EU Member States on the grounds of nationality.

ARTICLE 9
AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Supplementary Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988, the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991 and any other aviation security agreement that becomes binding on both Contracting Parties.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization (ICAO) and designated as Annexes to the Chicago Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft which have their principal place of business or permanent residence in the territory of the Contracting Parties, in the case of the Italian Republic, operators of aircraft which are established in its territory under the EU Treaties and have valid operating licences in accordance with European Union law, and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft shall be required to observe, for the entry into, departure from or while within the territory of the other Contracting Party, the aviation security provisions in conformity with the law in force in that country, including, in the case of the Italian Republic, European Union law. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo, in-flight catering and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

6. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from the provisions of this Article, the first Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within one month from the date of such request shall constitute grounds for withholding, revoking, suspending, limiting or imposing conditions on the authorizations of the airline(s) designated by the other Contracting Party. When justified by an emergency, or to prevent further non-compliance with the provisions of this Article, the first Contracting Party may take interim action at any time. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the security provisions of this Article.

ARTICLE 10
AVIATION SAFETY

1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning the safety standards maintained by the other Contracting Party in areas relating to aeronautical facilities, flight crew, aircraft and the operation of aircraft. Such consultations shall take place within thirty (30) days of that request.

2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in the areas referred to in paragraph 1 of this Article that meet the Standards established at that time pursuant to the Chicago Convention, the other Contracting Party shall be informed of such findings and of the steps considered necessary to conform with the ICAO Standards. The other Contracting Party shall then take appropriate corrective action within an agreed time period.

3. Pursuant to Article 16 of the Chicago Convention, it is further agreed that, any aircraft operated by, or on behalf of an airline of one Contracting Party, on service to or from the territory of the other Contracting Party, may, while within the territory of the other Contracting Party be subject of a search by the authorized representatives of the other Contracting Party, provided this does not cause unreasonable delay in the operation of the aircraft. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 of the Chicago Convention, the purpose of this search is to verify the validity of the relevant aircraft documentation, the licensing of its crew, and that the aircraft equipment and the condition of the aircraft conform to the ICAO Standards established at that time pursuant to the Chicago Convention.

4. When urgent action is essential to ensure the safety of an airline operation, each Contracting Party reserves the right to immediately suspend or vary the operating authorizations of the airline(s) of the other Contracting Party.

5. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraph 4 of this Article shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.

6. With reference to paragraph 2 of this Article, if it is determined that one Contracting Party remains in non-compliance with the ICAO Standards when the agreed time period has lapsed, the Secretary General of the ICAO should be advised thereof. The Secretary General of the ICAO shall also be advised of the subsequent satisfactory resolution of the situation.

7. Where the Italian Republic has designated an airline whose regulatory control is exercised and maintained by another European Union Member State, the rights of the Republic of Korea under this Article shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that European Union Member State and in respect of the operating authorization of that airline for the purpose of this Agreement.

ARTICLE 11
RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or validated in accordance with the laws and regulations of one Contracting Party, including, in the case of the Italian Republic, the laws and regulations of the European Union, shall, during the period of their validity, be recognised as valid by the other Contracting Party, for the purpose of operating the agreed services, provided always that the requirements under which such certificates or licences were issued or validated are equal to or above the minimum standards established pursuant to the Chicago Convention.

2. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize as valid, for the purpose of flights above or landing within its own territory, certificates of airworthiness, certificates of competency and licences granted to its own nationals or rendered valid for them by the other Contracting Party.

ARTICLE 12
EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

1. Each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity, exempt the designated airline(s) of the other Contracting Party under its relevant applicable law from import restrictions, customs duties, excise taxes, inspection fees and other national duties and charges on aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, aircraft stores and other items intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline(s) of such other Contracting Party operating the agreed services, as well as ticket stock, air waybills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed without charge by the designated airline(s).

2. The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred to in paragraph 1 of this Article:

   (a) introduced in the territory of one Contracting Party by or on behalf of the designated airline(s) of the other Contracting Party;

   (b) retained on board aircraft of the designated airline(s) of one Contracting Party upon arriving in or leaving the territory of the other Contracting Party;

   (c) taken on board aircraft of the designated airline(s) of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and intended for use in operating the agreed services;

whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the Contracting Party granting the exemption, provided that the ownership and/or use of such items is not transferred in the territory of the said Contracting Party.

3. The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of the designated airline(s) of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs Authorities of that other Contracting Party. In such case, they may be placed under supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

4. Without prejudice to security laws and regulations, passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to no more than a simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.

ARTICLE 13
USER CHARGES

1. Neither Contracting Party shall impose or permit to be imposed on the designated airline(s) of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own airlines operating similar international air services.

2. Each Contracting Party shall encourage consultation on user charges between its relevant competent authorities and airlines using the services and facilities provided by those relevant competent authorities, where practicable through those airlines' representative organizations. Reasonable notice of any proposals for changes in user charges should be given to such users to enable them to express their views before changes are made. Each Contracting Party shall further encourage its relevant competent authorities and such users to exchange appropriate information concerning user charges.

ARTICLE 14
COMMERCIAL OPPORTUNITIES

1. The designated airline(s) of one Contracting Party shall have the right to establish representative offices in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of that other Contracting Party.

2. The designated airline(s) of one Contracting Party may, in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party relating to entry, residence and employment, bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party managerial, sales, technical, operational and other specialist staff required for the provision of air services.

3. Each designated airline shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party directly or through its agents and any person shall be free to purchase such transportation in local currency or in any freely convertible other currency in accordance with the relevant applicable laws and regulations.

ARTICLE 15
COOPERATIVE ARRANGEMENTS

Any designated airlines which have an appropriate authority to provide the agreed services may operate them on the specified routes, on the basis of operational understandings between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE 16
GROUND HANDLING

Subject to the laws and regulations of each Contracting Party including, in the case of the Italian Republic, European Union law, each designated airline shall have in the territory of the other Contracting Party the right to perform its own ground handling services ("self-handling") or, at its option, the right to contract these services out ("third party-handling"), in whole or in part, with any of the suppliers authorized for the provision of such services. Where such laws and regulations applicable to ground handling in the territory of one Contracting Party limit or preclude self-handling and where there is no effective competition between suppliers that provide ground handling services, each designated airline shall be treated on a non-discriminatory basis as regards its access to self-handling and ground handling services provided by a supplier or suppliers, in accordance with respective applicable laws and regulations.

ARTICLE 17
CONVERSION AND TRANSFER OF REVENUES

1. Each Contracting Party shall permit the designated airline(s) of the other Contracting Party to convert and transfer abroad all local revenues from the sale of air transport services and associated activities directly linked to air transport in excess of sums locally disbursed, with conversion and remittance permitted promptly without restrictions at the rate of exchange applicable as of the date of the request for conversion and remittance.

2. The conversion and remittance of such revenues shall be permitted in conformity with the applicable laws and regulations of each Contracting Party and are not subject to any administrative or exchange charges, except those normally made by banks for the carrying out of such conversion and remittance.

3. In so far as the payment services between the Contracting Parties are governed by a special agreement, the said agreement shall prevail.

ARTICLE 18
TARIFFS

1. Each Contracting Party shall allow tariffs for air services to be established by each designated airline based upon commercial considerations in the market place. Neither Contracting Party shall require its airlines to consult other airlines about the tariffs they charge or propose to charge for the services covered by this Agreement.

2. Intervention by the Contracting Parties shall be limited to:

(a) the prevention of unreasonably discriminatory tariffs or practices;

(b) the protection of consumers from tariffs that are unduly high or restrictive due to the abuse of a dominant position; or

(c) the protection of airlines from tariffs that are artificially low due to direct or indirect governmental subsidy or support.

3. Each Contracting Party may require, on a non-discriminatory basis, notification to, registration or filing with its Aeronautical Authorities of tariffs to be charged to or from its territory by airlines of the other Contracting Party. Such notification or filing by the airlines of both Contracting Parties may be required at least thirty (30) days before the proposed date of effectiveness. In individual cases, notification or filing may be permitted on shorter notice than normally required.

4. Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the inauguration or continuation of a tariff charged or proposed to be charged by (a) an airline of either Contracting Party for international air service between the territories of the Contracting Parties, or (b) an airline of one Contracting Party for international air service between the territories of the other Contracting Party and any other state. If one Contracting Party believes that any such tariff is inconsistent with the considerations set out in paragraph 2 of this Article, it may request consultations and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction. These consultations shall be held in accordance with Article 21 of this Agreement and the Contracting Parties shall cooperate in securing information necessary for a reasoned resolution of the issue. If the Contracting Parties reach agreement with respect to a tariff for which notice of dissatisfaction has been given, each Contracting Party shall use its best efforts to put that agreement into effect. Without a mutual agreement, the tariff shall take effect or continue in effect.

ARTICLE 19
APPROVAL OF SCHEDULES

The designated airline(s) of each Contracting Party shall submit their envisaged flight schedules for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party at least sixty (60) days prior to the introduction of the agreed new services on the specified routes. Any modification to such schedules shall also be submitted to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party for approval at least thirty (30) days in advance. In special cases this time limit may be reduced subject to the consent of the said Authorities.

ARTICLE 20
SUPPLY OF STATISTICS

The Aeronautical Authorities of a Contracting Party shall supply the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, at their request, with such statistics as may be reasonably required for information purposes subject to the laws and regulations of each Contracting Party.

ARTICLE 21
CONSULTATIONS

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. Such consultation, which may be through discussions or by correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the written request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

ARTICLE 22
AMENDMENTS

1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to amend any provisions of this Agreement, it may at any time request in writing consultations with the other Contracting Party in accordance with Article 21 of this Agreement.

2. Any amendments to this Agreement in accordance with paragraph 1 of this Article shall enter into force by an Exchange of Notes through diplomatic channels.

3. Any amendments to the Annex may be agreed upon between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties and shall be confirmed by an Exchange of Notes through diplomatic channels.

ARTICLE 23
SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place try to settle it by negotiation, including through diplomatic channels.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators, as the case requires. In such a case, the third arbitrator shall be a national of a third state and shall act as president of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Party shall comply with any decision given under paragraph 2 of this Article.

4. If and so long as either Contracting Party or any designated airline of either Contracting Party fails to comply with the requirements of paragraph 3 of this Article, the other Contracting Party may limit or revoke any rights, which it has granted by virtue of this Agreement.

ARTICLE 24
TERMINATION

Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case this Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the date of receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 25
REGISTRATION

This Agreement, its Annex and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 26
ENTRY INTO FORCE

The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels of the completion of their internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the later notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome, on the 17th day of October, 2018, in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	**FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA**

ANNEX

ROUTE SCHEDULE

A. **Routes to be operated in both directions by the airline(s) designated by the Italian Republic**

Points of Departure	Intermediate Points	Points of Destination	Points Beyond
Points in the Italian Republic	Any Points (*)	Points in the Republic of Korea (*)	Any Points (*)

B. **Routes to be operated in both directions by the airline(s) designated by the Republic of Korea**

Points of Departure	Intermediate Points	Points of Destination	Points Beyond
Points in the Republic of Korea	Any Points (*)	Points in the Italian Republic (*)	Any Points (*)

(*) Points shall be agreed between the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties.

Footnotes:

(i) The designated airline(s) of both Contracting Parties may, on any or all flights, omit calling at any of the above points provided that the agreed services on the route begin or terminate in the territory of the Contracting Party designating the airline.

(ii) Intermediate points, points beyond or points in the territory of the other Contracting Party may be operated without any geographical or directional constraint.

(iii) No cabotage rights are allowed between the points of call in the territory of the other Contracting Party.

(iv) Fifth freedom traffic rights may be decided upon between the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2415):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi DI MAIO (GOVERNO CONTE-II) il 28 febbraio 2020.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 aprile 2020, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio e Tesoro), VI (Finanze), IX (Trasporti), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° settembre 2020 e il 13 ottobre 2020.

Esaminato in Aula il 2 novembre 2020 e approvato il 23 marzo 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2156):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 31 marzo 2021, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 13 aprile 2021 e il 15 giugno 2021.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 13 ottobre 2021.

21G00179

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2021.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana; di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento e con la quale sono stati stanziati euro 2.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, sono stati estesi al territorio dei Comuni di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico, della Provincia autonoma di Trento, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2021, n. 757 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 20 settembre 2021 con la quale la Provincia autonoma di Trento ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per quelle relative alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 20 ottobre 2021, prot. n. UL/0045048;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, è integrato di euro 993.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A06841

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 2021.

Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con cui è stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1037 a 1050, concernenti l'istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie per l'attuazione dell'iniziativa della Commissione europea «*Next generation* UE» e, in particolare, del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza - PNRR;

Visto il comma 1042 del citato art. 1 della legge n. 178/2020 che prevede quanto segue: «con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037»;

Visto l'art. 15, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale «Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 6 con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che ha reso parere favorevole nella seduta del 22 settembre 2021;

Considerata la necessità di procedere alla definizione delle procedure amministrativo-contabili concernenti la gestione delle risorse del citato Fondo di rotazione, ivi comprese le modalità della relativa rendicontazione ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Decreta:

Art. 1.

Gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation *EU - Italia*

1. Le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation* EU - Italia, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché le risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate ad interventi del PNRR, sono versate, entro il 15 febbraio di ciascun anno, distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation* EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation* EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Per l'esercizio 2021, il predetto versamento viene effettuato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse affluite· in ciascun anno nei conti correnti di cui al comma 1 sono assegnate dal Servizio centrale del PNRR agli interventi che compongono l'iniziativa *Next Generation* EU ed in particolare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per quest'ultimo distintamente per la parte relativa ai contributi a fondo perduto (*grants*) e per la parte relativa ai prestiti (*loans*), sulla base del rispettivo cronoprogramma di spesa.

Art. 2.

Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation *EU - Italia*

1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation* EU - Italia assegnate, in particolare, a ciascun intervento del PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 2, fino alla concorrenza della relativa spesa totale, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi *target* e *milestone* in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:

anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;

una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi *target* e *milestone*, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Le quote di risorse di cui al comma 1 sono trasferite o direttamente alle amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari e secondo le modalità indicate al comma 4, ovvero alle amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime amministrazioni.

4. Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Art. 3.

Trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali

1. Per i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le regioni, le province autonome e/o altri enti locali (province, comuni, città metropolitane, ecc.), i trasferimenti delle risorse effettuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli inve-

stimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:

a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. Tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione.

3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Gli enti di cui al comma 1 che provvedono all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre amministrazioni o enti pubblici, comprese le società partecipate, trasferiscono le risorse in favore dei predetti soggetti attuatori, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Art. 4.

Risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o riguardano assunzioni di personale dei ministeri.

1. Le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal Servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fomite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del Servizio centrale per il PNRR.

2. Le medesime risorse sono versate dal Servizio centrale per il PNRR in favore della contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Le risorse destinate in favore di interventi che comportino assunzioni di personale autorizzate a favore dei ministeri sono iscritte su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei ministeri interessati, in misura pari all'onere da sostenere nei corrispondenti anni, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo NGEU che, a tal fine, vengono versate dai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Flusso degli accrediti UE per l'iniziativa Next Generation *EU*

1. Le risorse erogate dall'Unione europea in favore dell'Italia per la realizzazione del *Next Generation* EU sono accreditate sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211 intestato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» gestito dall'IGRUE. Le risorse destinate al PNRR sono versate dall'IGRUE, tramite girofondo, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio centrale del PNRR, sui due conti correnti di tesoreria intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1:

attuazione del *Next Generation* EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091);

attuazione del *Next Generation* EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092).

2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a registrare nel sistema contabile i singoli accrediti imputandoli al PNRR con distinzione tra la quota di contributo a fondo perduto e la quota di contributo a titolo di prestito, ed eventualmente ad iniziative NGEU laddove applicabile.

3. Le risorse contabilizzate ai sensi del precedente comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1041, della legge n. 178/2020, attraverso apposite disposizioni di pagamento, che indicano i due capitoli di entrata dedicati ai contributi a fondo perduto ed ai contributi a titolo di prestito.

4. Le altre risorse europee del dispositivo NGEU, accreditate secondo le procedure ordinarie sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211, sono trasferite dall'IGRUE in favore del conto corrente n. 25091 MEF - NGEU Italia Contributo a fondo perduto, sulla base delle richieste inoltrate dal Servizio centrale per il PNRR, che provvede alla loro contabilizzazione ed al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti casi:

a) nel caso di anticipazioni nazionali di cui all'art. 1, comma 1041, della legge n. 178/2020;

b) nel caso di accrediti europei riconducibili. a rendicontazione di spese connesse con le misure contenute nella legge di bilancio 2021 con copertura a carico dell'iniziativa ReactUE, tenuto conto delle informazioni fornite dalle Autorità di gestione dei programmi dei fondi strutturali europei ovvero dalle Autorità nazionali capofila o di coordinamento dei medesimi fondi.

Art. 6.

Sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo

1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede alle operazioni di gestione delle risorse affluite sui conti correnti di tesoreria di cui all'articolo I, comma I, attraverso apposite funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria del Fondo *Next Generation* EU.

2. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, sono censiti i singoli interventi del PNRR e Programmi che compongono l'iniziativa *Next Generation* EU, con la relativa

dotazione finanziaria, a cui sono imputate le operazioni analitiche di assegnazione, a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo effettuate dal Servizio centrale per il PNRR, distintamente per la quota di contributi a fondo perduto e per la quota di contributi a titolo di prestito, nonché i pagamenti o trasferimenti effettuati dalle amministrazioni.

3. Il sistema informativo di cui al presente articolo supporta, con apposite funzionalità, la gestione delle risorse da parte delle amministrazioni che, attraverso utenze specificamente profilate, potranno effettuare le operazioni di gestione finanziaria di rispettiva competenza.

4. I dati relativi alla gestione finanziaria a livello di ciascun intervento sono altresì resi disponibili nell'ambito del citato sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di supportare il processo di monitoraggio e rendicontazione finanziaria, nonché l'elaborazione delle analisi dell'unità di Missione istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 1050 della medesima legge.

Art. 7.

Richiesta di pagamento alla Commissione europea

1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, il Servizio centrale per il PNRR presenta alla Commissione europea la richiesta semestrale di pagamento della quota di contributo a carico dell'Unione europea, corredata della situazione sul conseguimento dei relativi *target* e *milestone*, nonché dell'attestazione prevista nell'annex III dell'Accordo di finanziamento sottoscritto con l'UE.

2. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento di cui al comma 1, le amministrazioni titolari dell'intervento presentano al Servizio centrale per il PNRR un'attestazione contenente i seguenti elementi:

a) il raggiungimento dei *target* e *milestone* per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;

b) lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici;

c) una dichiarazione di gestione debitamente firmata;

d) una sintesi degli esiti dei controlli effettuati da parte dell'amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.

Contestualmente le amministrazioni presentano una dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH (*Do No Significant Harm*) previsto dall'all'art. 17 del sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile» (regolamento UE 2020/852), secondo quanto dichiarato dalle stesse nelle schede di valutazione trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.

Le amministrazioni adottano ogni iniziativa necessaria per assicurare· il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo.

Nel caso di ritardi riscontrati nel corso dell'attuazione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al Servizio centrale per il PNRR i dati relativi a:

gli scostamenti temporali/o quantitativi;

le conseguenze degli scostamenti individuati;

l'individuazione delle cause degli scostamenti;

le azioni correttive adottate.

Art. 8.

Irregolarità e recuperi

1. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono ad adottare ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarità, conflitti di interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ed il conseguimento dei relativi *target* e *milestone* intermedi e finali, necessari a garantire il corrispondente rimborso delle spese da parte della Commissione europea, anche ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono a rimuovere/correggere eventuali irregolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento, ovvero in esito ad audit, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi *target* e *milestone* intermedi e/o finali ed il rimborso delle spese da parte della Commissione europea.

3. Nel caso di persistenza della situazione di non regolarità nonché del mancato conseguimento dei *target* e *milestone* con impatto diretto sul rimborso delle spese da parte della Commissione europea, l'amministrazione titolare dell'intervento, su richiesta del Servizio centrale del PNRR, provvede a restituire gli importi eventualmente percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori.

4. Se le risorse non possono essere recuperate nonostante l'amministrazione titolare dell'intervento abbia attivato tutte le iniziative necessarie, l'importo in questione può essere addebitato all'Amministrazione mediante compensazione con altre risorse dovute, prioritariamente: per interventi del PNRR, per altri programmi europei.

5. Le risorse oggetto di recupero e restituzione ai sensi dei commi precedenti sono riassegnate nella disponibilità finanziaria dell'iniziativa *Next Generation* EU per essere riprogrammate a favore di altri interventi secondo le specifiche procedure di riprogrammazione previste per gli strumenti inclusi nell'iniziativa *Next Generation* EU.

6. Il responsabile dell'esecuzione del PNRR presso ciascuna amministrazione monitora la situazione delle irregolarità, dei recuperi e delle restituzioni ed assume le relative determinazioni, dandone apposita comunicazione al Servizio centrale per il PNRR per gli adempimenti di competenza.

7. Per quanto attiene ai programmi a gestione concorrente inclusi nell'iniziativa *Next Generation* si applica per la disciplina delle irregolarità e recuperi la normativa UE pertinente e l'ulteriore regolamentazione nazionale e regionale integrativa inclusa nei sistemi di gestione e controllo adottati per i rispettivi programmi.

Art. 9.

Controlli di regolarità amministrativo contabile

1. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa *Next Generation* EU a titolarità delle amministrazioni centrali si applica l'art. 5, comma 2, lettera g-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2011. n. 123, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione. europea. Ai predetti interventi si applicano, altresì, gli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa *Next Generation* EU a titolarità o attuazione di altre amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, comuni, province, città metropolitane o altri organismi pubblici si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 10.

Modalità di rendicontazione dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilità speciali

1. I conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 del presente decreto hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

2. Per ciascuno dei predetti conti correnti di tesoreria il Servizio centrale per il PNRR provvede a predisporre il relativo rendiconto ed all'invio alla Corte dei conti ed all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Il rendiconto è predisposto utilizzando le funzionalità del sistema informatico del Dipartimento della RGS - Servizio centrale per il PNRR.

4. Nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Alle rendicontazioni predisposte dalle amministrazioni, organismi e organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

5. Alle contabilità speciali intestate alle Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 2 del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1518

21A06969

DECRETO 12 novembre 2021.

Determinazione del tasso cedolare annuo e accertamento dell'importo complessivamente sottoscritto dei BTP «Futura», con godimento 16 novembre 2021 e scadenza 16 novembre 2033.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determina, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto n. 87193 del 5 novembre 2021 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso e con cedole semestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo («BTP Futura»), con godimento 16 novembre 2021 e scadenza 16 novembre 2033, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 2 del precedente decreto ove si prevede che, con apposito decreto di accertamento,

da emanarsi al termine del periodo di collocamento dei «BTP Futura», verranno stabiliti i tassi cedolari annui definitivi, nonché il quantitativo dei titoli emessi;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Vista la nota n. 1247/21 del 12 novembre 2021, con la quale la Borsa Italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Futura»;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonché del «decreto cornice» e del decreto di emissione n. 87193 del 5 novembre 2021, il tasso cedolare annuo dei «BTP Futura» con godimento 16 novembre 2021 e scadenza 16 novembre 2033 è determinato nella misura rispettivamente dello 0,75% per le cedole pagabili dal 16 maggio 2022 sino al 16 novembre 2025 (primo periodo), dell'1,35% per le cedole pagabili dal 16 maggio 2026 sino al 16 novembre 2029 (secondo periodo) e dell'1,70% per le cedole pagabili dal 16 maggio 2030 sino al 16 novembre 2033 (terzo periodo).

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 12 novembre 2021, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 3.268.240.000 euro.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 5 novembre 2021, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

21A06913

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 ottobre 2021.

Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. (Decreto n. 1154).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera *d)*;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che:

«Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati» (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19);

«l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale» (comma 3);

Visto l'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»;

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (A.N.V.U.R.);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-2018;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, con il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari in coerenza con il decreto ministeriale n. 635/2016;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585, relativo al costo *standard* per studente in corso per il triennio 2018-2020, sulla base di quanto previsto nel decreto ministeriale n. 987/2016;

Visti i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

Tenuto conto dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

Visto il decreto ministeriale n. 439 del 5 giugno 2013, «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale»;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, relativo alla «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», come integrato dal decreto ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che: «All'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'A.N.V.U.R., la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, è prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati»;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 446, relativo alla definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2021, n. 133, in materia di flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023 e in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'A.N.V.U.R., si provvede alla conferma per il triennio 2021-2023 del modello del costo *standard* adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, degli *standard* di docenza previsti per l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto»;

l'art. 5, comma 2, il quale prevede che gli indicatori e i *target* scelti dagli Atenei nell'ambito della propria programmazione strategica «sono altresì considerati ai fini dell'accreditamento periodico della sede secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto»;

l'art. 8, comma 2, lettera a, il quale prevede che «con apposito decreto, su proposta dell'A.N.V.U.R., sono definiti, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, i criteri, le modalità e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto delle linee di indirizzo riportate nell'allegato 4 e degli indicatori riportati nell'allegato 2 del presente decreto di sedi e corsi di studio presso le Università, in sostituzione del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), e successive modificazioni»;

l'allegato 4, punto A, il quale prevede, in relazione alle modalità di erogazione dei corsi di studio, che, con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, sono individuate, sentito il C.U.N., le classi «che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea», le quali possono essere istituite esclusivamente secondo con modalità convenzionale o mista;

l'allegato 4 ultimo capoverso, il quale prevede che «Tenuto conto degli *standard* e linee guida europei per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG), degli esiti del primo ciclo di accreditamento periodico delle sedi previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, degli indirizzi contenuti nel presente decreto e di quanto definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2, sono riviste, in previsione del nuovo ciclo di accreditamento periodico a decorrere dal 2022, le procedure di verifica esterna al fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il quale condurre le successive viste di accreditamento»;

Considerato che per i corsi di studio delle professioni sanitarie, nella perdurante situazione di emergenza sanitaria, e per quelli, attualmente in fase di primo avvio, ad orientamento professionale di cui al decreto ministeria-

le n. 446 del 12 agosto 2020, è necessario assicurare lo sviluppo e la flessibilità di tali percorsi che possono prevedere l'apporto anche maggioritario di apposite figure specialistiche esterne ai ruoli universitari;

Visto il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2021, con il quale è stato confermato il modello del costo *standard* definito con il decreto ministeriale n. 585/2018, fatta eccezione per i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie ed i corsi di studio ad orientamento professionale;

Tenuto conto dei criteri e degli indicatori proposti dall'A.N.V.U.R. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2012 con delibera n. 166 del 29 luglio 2021;

Ritenuto di recepire la proposta dell'A.N.V.U.R. con riferimento agli *standard* di docenza previsti per l'accreditamento iniziale nei limiti dei parametri stabiliti col decreto ministeriale n. 987/2016;

Ritenuto che, al fine di tenere conto dell'utilizzo delle competenze esterne al sistema universitario, sia opportuno considerare tra i docenti di riferimento anche una quota di docenti a contratto, fermo restando, per le Università statali, che occorre assicurare la coerenza tra gli *standard* di docenza di cui al presente decreto con gli indici di costo utilizzati per la definizione del modello del costo *standard* di cui al citato decreto ministeriale n. 1015/2021 ai fini dell'assegnazione del fondo di finanziamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

Ritenuto di individuare con successivo decreto le possibili modalità di erogazione dei corsi di studio per ciascuna classe, secondo le tipologie riportate nell'allegato 4 al decreto ministeriale n. 289/2021;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche.

2. Definizioni:

a. Accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione dei docenti e della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria di cui agli allegati A, B e D.

b. Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*, del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di assicurazione della qualità (AQ) di cui agli allegati C ed E.

c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera *b)*, l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca in coerenza con gli *standard* e le linee guida per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG) e tenuto conto degli obiettivi della programmazione triennale del Ministero, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E.

d. Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un comune diverso rispetto al comune in cui è situata la sede legale dell'Università.

e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'A.N.V.U.R., fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'Ateneo è tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.

Art. 2.

Accreditamento iniziale delle sedi

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, e dall'allegato 4, punto C, del decreto ministeriale n. 289/2021 relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023, non si dà luogo all'accreditamento di nuove sedi universitarie se non:

a. a seguito di processi di fusione tra Atenei già accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della legge n. 240/2010;

b. in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei già accreditati. La relativa proposta da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L'accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accreditamento dei relativi corsi di cui all'allegato A e C, nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento della stessa.

Art. 3.

Accreditamento periodico delle sedi

1. L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale di cui

all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di assicurazione della qualità (AQ) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'A.N.V.U.R. sulla base dell'esito delle visite *in loco* delle commissioni di esperti della valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:

a. analisi dei dati della relazione annuale dei nuclei di valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità delle attività dell'Ateneo;

b. valutazione delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali relative ai corsi di studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi rapporti di riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca e della terza missione/impatto sociale dei dipartimenti (di seguito SUA-RD/TM);

c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente decreto e risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della programmazione triennale ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. La durata dell'accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5.

3. L'accreditamento periodico proposto dall'A.N. V.U.R. è graduato tenendo conto sia dei processi di assicurazione della qualità sia dei risultati, secondo quanto previsto dagli allegati C ed E come descritto nella tabella seguente:

ESITO	***DURATA***	***DESCRIZIONE***
Accreditamento pienamente soddisfacente **Almeno il 75% dei punti di attenzione di sede con valutazione "Pienamente soddisfacente"**	*5 anni*	accreditamento periodico di validità quinquennale con verifica intermedia dei Corsi di Studio alla fine del terzo anno.
Accreditamento soddisfacente **Almeno il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione "Soddisfacente" o "Pienamente soddisfacente"**	*5 anni*	accreditamento periodico di validità quinquennale con verifica intermedia dell'Ateneo e dei Corsi di Studio alla fine del terzo anno.
Accreditamento condizionato **Tra il 25% e il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione "Soddisfacente" o "Pienamente soddisfacente" e non più del 50% con valutazione "Non soddisfacente"**	*1, 2 anni*	accreditamento temporalmente vincolato che: • in caso di superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta l'estensione del periodo di accreditamento per ulteriori 4 o 3 anni; • in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta, in relazione alla gravità di tali riserve, la ulteriore conferma del giudizio condizionato, ovvero la soppressione della sede. • In ogni caso lo stato di "accreditamento condizionato" non può durare per più di 4 anni, pena la proposta di soppressione della sede.
Non accreditamento **Almeno il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione "Non soddisfacente"**		soppressione della sede

4. L'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.

5. In caso di offerta formativa che preveda piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 3, per una quota superiore a un quarto dei corsi di studio, il giudizio per la sede è di «accreditamento condizionato».

Art. 4.

Accreditamento iniziale corsi di studio

1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 aprile antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:

parere positivo del C.U.N. sull'ordinamento didattico;

verifica da parte di A.N.V.U.R. del possesso dei requisiti di cui all'allegato A (ovvero, della coerenza, adeguatezza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 3 e all'allegato C (ambito D)).

2. Nell'allegato D sono riportate le aree disciplinari di afferenza delle classi dei corsi di studio con le relative numerosità di riferimento ai fini della definizione degli *standard* minimi della docenza.

3. L'accreditamento di nuovi corsi di studio può essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza secondo quanto previsto dall'allegato A e che si completi entro la durata normale del corso assicurando una presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare secondo quanto riportato nell'allegato A; tale piano deve essere approvato dagli organi di governo e valutato positivamente dal NUV. In questo caso, o anche qualora siano già presenti piani di raggiungimento per corsi accreditati negli anni precedenti, l'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2 per cento dell'offerta formativa già accreditata e in regola con i requisiti di docenza, nonché, per le Università statali, a condizione che abbiano un indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:

Corsi attivi a.a. x	Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50	+1
51 – 100	+2
101 – 150	+3
151 – 200	+4
Oltre 200	+5

Non si può in ogni caso disporre l'accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un quarto dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio di accreditamento periodico condizionato dell'Ateneo.

4. I corsi di studio di nuova istituzione e accreditati devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del decreto ministeriale di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.

5. Per gli anni successivi a quelli dell'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. I dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'A.N.V.U.R. svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.

6. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 5, ivi compreso quello dei piani di raggiungimento, sia positivo e in caso contrario decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti indicate nell'allegato D, l'accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma 3 e incorrere nelle conseguenze ivi indicate, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza.

7. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il C.U.N.. In caso di modifiche dell'ordinamento ritenute sostanziali, ovvero che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il C.U.N., il Ministero può trasmettere il corso all'A.N.V.U.R. per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 5.

Accreditamento periodico dei corsi di studio

1. L'accreditamento periodico dei corsi di studio della stessa Università viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli di

cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'allegato E. La verifica di tali requisiti viene effettuata da parte dell'A.N.V.U.R., anche sulla base dell'attività di monitoraggio e valutazione dei NUV.

2. Tutti i corsi di studio attivi delle Università che hanno ottenuto l'accreditamento periodico, sono sottoposti con periodicità almeno triennale a valutazione da parte dell'A.N.V.U.R. L'accreditamento periodico dei corsi di studio di nuova istituzione viene allineato all'accreditamento periodico dei restanti corsi di studio dell'Ateneo. L'accreditamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.

3. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell'A.N.V.U.R., la durata dell'accreditamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede. In caso di criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'A.N.V.U.R. dispone una valutazione approfondita del corso:

in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede;

in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.

4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi attivi in una sede dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante degli stessi, il Ministero, sentita l'A.N.V.U.R., può altresì richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.

Art. 6.

Valutazione periodica

1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, in coerenza con gli *standard* e le linee guida per l'assicurazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG) e tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università.

2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell'A.N.V.U.R., sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto.

Art. 7.

Nucleo di valutazione

1. Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV:

a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012), nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'art. 4;

b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'A.N.V.U.R. e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, decreto legislativo n. 19/2012);

c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'A.N.V.U.R. nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 19/2012), nonché all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012);

d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sugli esiti delle attività di cui ai precedenti punti b e c. (rif. art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 19/2012).

Art. 8.

Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea ad orientamento professionale

1. In relazione a quanto previsto dall'allegato 4, punto B, del decreto ministeriale n. 289/2021, è data la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti delle classi di laurea e laurea magistrale nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:

a. il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente per ciascun Ateneo non può essere superiore al 20 per cento dell'offerta formativa già accreditata;

b. sono esclusi:

i. le lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;

ii. le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e pro-

tesi dentaria, LM-85-*bis* Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia industriale;

iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.

c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:

i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle della classe;

ii. ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50 per cento del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.

2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale nelle classi di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 per anno accademico, in aggiunta al limite del 2 per cento di cui all'art. 4, comma 3, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.

b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di cento studenti e la presenza di un adeguato numero di *tutor* delle aziende coinvolte nel processo formativo;

c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60 per cento. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'a.a. 2020/21. Successivamente, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80 per cento.

3. I corsi di laurea ad orientamento professionale di cui al decreto ministeriale n. 446/2020 possono essere istituiti in aggiunta al limite del 2 per cento di cui all'art. 4, comma 3. I corsi sperimentali già attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/23.

Art. 9.

Banche dati di riferimento

1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonché alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).

2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010, sentita l'A.N.V.U.R., con apposito decreto direttoriale.

3. Con il decreto direttoriale di cui al comma 2 sono altresì individuate le tipologie dei corsi di studio a carattere internazionale.

Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale n. 6/2019 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023.

2. Per i corsi di studio accreditati entro l'a.a. 2021/2022 che non rispettano i requisiti minimi di docenza di cui al presente decreto, gli Atenei possono sottoscrivere piani di raggiungimento dei predetti requisiti secondo le modalità indicate dall'art. 4 del presente decreto, da conseguire non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale dei corsi incrementato di due.

3. Ai fini della definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023, il termine per la verifica dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 5, è stabilito nel decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 2.

4. Fino alla entrata in vigore del regolamento adottato in attuazione dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio resta stabilito al 15 giugno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2021

Il Ministro: MESSA

ALLEGATO *A*

ALLEGATO A - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

a) Trasparenza

Ai fini dell'accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la corretta compilazione di tutti i campi in essa previsti secondo lo schema e i termini stabiliti nel decreto di cui all'articolo 9 comma 2, rispettivamente per la Sezione "Amministrazione" e la Sezione "Qualità".

b) Requisiti di Docenza

Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio, si fa riferimento ai seguenti numeri minimi dei docenti di riferimento calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati che hanno completato almeno un ciclo completo di studi e tenuto conto del quadro della Didattica programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione.

1. Corsi con modalità di erogazione convenzionale o mista

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	9	5
Laurea magistrale	6	4
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	15	8
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	18	10

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime[1]

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Laurea	9	3	6	9			
Laurea magistrale	6	3	6				
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	15	3	6	9	12	15	
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	18	3	6	9	12	15	18

2. Corsi in Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato, Corsi in Scienze della Difesa e Sicurezza (L/DS, LM/DS) e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate

[1] Con riferimento ai corsi già accreditati entro l'a.a. 2021/2022 per i quali sono sottoscritti piani di raggiungimento ai sensi dell'art.10, comma 2, del presente decreto, le numerosità minime di docenza devono essere conseguite nei vari anni a decorrere dal terzo anno del piano.

CORSI	**N. docenti**	**di cui professori a tempo indet. (almeno)**
Laurea	5	3
Laurea magistrale	4	2

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime[1]

CORSI	**N. docenti**	**1° anno**	**2° anno**	**3° anno**
Laurea	5	2	4	5
Laurea magistrale	4	2	4	

3. **Corsi delle Professioni sanitarie, Corsi di laurea a orientamento professionale (compresi quelli sperimentali di cui all'art. 8, c. 2 e quelli delle nuove classi L-P01, L-P02, L-P03), Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali**

CORSI	**N. docenti**	**di cui professori a tempo indet. (almeno)**	**Figure specialistiche aggiuntive***
Laurea	4	2	5
Laurea magistrale	3	1	3
Laurea magistrale a ciclo unico	10	5	5

* con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall'ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio, e laboratoriali.

I docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 possono essere utilizzati anche per le attività di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 446/2020.

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime[1]

CORSI	**N. docenti**	**1° anno**	**2° anno**	**3° anno**	**4° anno**	**5° anno**
Laurea	4	2	3	4		
Laurea magistrale	3	2	3			
Laurea magistrale a ciclo unico	10	2	4	6	8	10

4. **Corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza (riff. tipologie c) e d) dell'allegato 4 del D.M. n. 289/2021)**

CORSI	**N. docenti**	**di cui professori a tempo indet. (almeno)**	**TUTOR**
Laurea	7	3	3 di cui almeno 2 disciplinari
Laurea magistrale	5	2	2 di cui almeno 1 disciplinare
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	12	5	5 di cui almeno 3 disciplinari

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime[1]

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Laurea	7	3	5	7		
Laurea magistrale	5	3	5			
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	12	3	6	8	10	12

Nel caso di corsi di studio di nuova attivazione, gli eventuali piani di raggiungimento della docenza devono essere completi della Delibera del Consiglio di amministrazione che indichi per ogni anno il numero di professori e ricercatori che saranno assunti e le procedure concorsuali programmate.

Le numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'allegato D. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:

- per i corsi a numero programmato a livello nazionale o locale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei;
- per i corsi già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza (Ad esempio: ai fini della definizione dell'Offerta Formativa a.a. 2022/2023 si verificano i requisiti della docenza di riferimento nell'a.a. 2021/2022 rispetto al valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2019/2020 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2020/2021);
- per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accreditamento, e per i corsi che ancora non hanno completato un ciclo di studi, alle numerosità massime riportate nell'allegato D.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'Allegato D, il numero di docenti di riferimento (Dr) e quello delle figure specialistiche aggiuntive, viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula, aumentando in proporzione il numero dei professori a tempo indeterminato.

$$Dtot = Dr \times (1 + W)$$

$W = 0$ se n. studenti $\leq$ numerosità massima

$W = \left(\frac{\text{n. studenti}}{\text{numerosità massima}} - 1\right)$ se n. studenti > numerosità massima

Dtot = numero di docenti di riferimento necessari
Dr = numero di docenti di riferimento

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'allegato D, il numero dei tutor di riferimento (Tr) dei corsi integralmente o prevalentemente a distanza (Tr) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$Ttot = Tr \times (1 + 0{,}75 * W)$$

W = 0 se n. studenti ≤ numerosità massima

$W = \left(\frac{\text{n. studenti}}{\text{numerosità massima}} - 1\right)$ se n. studenti > numerosità massima

Ttot = numero di tutor di riferimento necessari
Tr = numero di tutor di riferimento
In tale incremento, dovrà essere approssimativamente mantenuta la quota di tutor disciplinari prevista nelle tabelle di cui al punto b).

Caratteristiche dei docenti di riferimento e dei tutor per i corsi a distanza:

i. Peso

Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

ii. Tipologia

Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

a. Professori a tempo indeterminato;

b. Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/10;

c. Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 240/10, con Università anche straniere ed enti pubblici di ricerca (art.3, comma 1 del D.M. n. 24786 del 27 novembre 2012);

d. Professori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12 della Legge 230/05, con incarichi di durata triennale;

I docenti a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 possono essere conteggiati entro il limite massimo di ½ della quota della docenza di riferimento non riservata ai professori a tempo indeterminato.

I docenti di cui alle lettere c), d), nonché gli eventuali docenti a contratto possono contribuire ai requisiti di docenza nel limite di 1/3 del totale dei docenti di riferimento. Per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o congiunto per tutti gli studenti iscritti, possono contribuire ai requisiti di docenza fino al limite di 1/2 i docenti appartenenti a università straniere (di cui alla lettera c o contrattualizzati ai sensi dell'art. 23, c. 3 della legge n. 240/2010).

Ai fini delle assegnazioni annuali del fondo per il finanziamento ordinario, in base a quanto previsto dall'art. 12, co. 2, lett. a, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il costo standard totale d'Ateneo determinato ai sensi del d.m. n. 1015 del 4 agosto 2021, per le Università statali che utilizzano docenti a contratto è calcolato, a decorrere dall'anno 2022, tenendo conto del valore equivalente alla conseguente diminuzione degli indici di costo.

iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari

Ai fini del rispetto dei requisiti di docenza, almeno il 50% dei docenti di riferimento deve afferire a macrosettori corrispondenti ai settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso.

iv. Tutor per i corsi a distanza

I Tutor di riferimento per i corsi a distanza sono riconducibili a:

a. tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;
b. tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
c. tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario. Nel caso di tutor disciplinari si richiede per i corsi di laurea, la laurea magistrale, per i corsi di laurea magistrale, il titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente, l'ammissione al dottorato di ricerca. Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, i titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici.

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio

Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel D.I. 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio multiplo o congiunto, o che siano selezionati per un co-finanziamento internazionale e/o comunitario nell'ambito del programma "Erasmus plus", fermo restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici del Corso di Studi e il raggiungimento dei risultati dell'apprendimento attesi, nonché la prevalente aderenza ai contenuti e alle attività previste nel percorso formativo o comunque ad esso riconducibili".

d) Risorse strutturali

I *requisiti di struttura* comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli Corsi di Studio (aule, laboratori, ecc.) o di Corsi di Studio afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.).

La disponibilità effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalità, dichiarate nelle SUA-CdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificità dei Corsi di Studio (L, LM, LMCU), al numero degli iscritti e alla strutturazione dei Corsi di Studio.

e) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità dei corsi di studio

Deve essere documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i corsi di studio di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell'A.N.V.U.R. e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione annuale della scheda unica dei Corsi di Studio (SUA-CdS) e alla redazione del Rapporto di riesame.

ALLEGATO *B*

ALLEGATO B - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO
INIZIALE DELLE SEDI

a) Trasparenza

Ai fini dell'accreditamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA - CdS la completezza delle seguenti informazioni:

denominazione e organizzazione generale;

dati amministrativi relativi al processo di accreditamento;

servizi generali, per l'orientamento il tutorato e il collocamento nel mercato del lavoro degli studenti;

sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio;

mobilità internazionale;

dati relativi alle carriere degli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell'Ateneo;

ai fini dell'accreditamento iniziale, è altresì verificata, per ciascuno dei dipartimenti della sede, la completezza nella banca dati SUA RD delle seguenti informazioni;

obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei dipartimenti dell'Ateneo;

risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici;

attività di terza missione.

b) Sostenibilità

Per tutti gli Atenei, comprese le sedi decentrate, va verificata:

piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica;

presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di tutorato;

documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio.

c) Requisiti per l'assicurazione di qualità della sede

Deve essere documentata la presenza di un sistema di assicurazione della qualità, organizzato secondo le relative linee guida dell'A.N.V.U.R.

ALLEGATO *C*

ALLEGATO C - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE SEDI
E DEI CORSI DI STUDIO

Di seguito vengono indicati e descritti gli ambiti di valutazione declinati nelle linee guida ANVUR in specifici indicatori e punti di attenzione. Per ciascun punto di attenzione, affiancato da indicatori quantitativi di sistema e di Ateneo, in modo da valutare sia i processi che i risultati, viene espressa una valutazione qualitativa, declinata in punti di forza e aree di miglioramento, e articolata in fasce di valutazione (pienamente soddisfacente; soddisfacente; parzialmente soddisfacente; non soddisfacente).

A. Strategia pianificazione e organizzazione

In questo ambito si valuta la capacità degli Atenei di definire, formalizzare e realizzare, attraverso politiche e strategie, una propria visione, chiara, coerente, articolata e pubblica, della qualità della didattica, della ricerca, della terza missione e delle attività istituzionali e gestionali. L'attuazione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi strategici deve essere assicurata attraverso l'implementazione di un sistema di governance e di assicurazione della qualità (AQ), dotato di un efficace sistema di pianificazione, monitoraggio dei piani e dei risultati conseguiti e di modalità chiare e trasparenti per la revisione critica del suo funzionamento, attraverso il coinvolgimento delle diverse componenti dell'Ateneo, tenendo anche conto dei processi di autovalutazione e delle valutazioni esterne ricevute. Aspetto importante riguarda il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse, interni ed esterni, in particolare modo degli studenti ai quali è necessario attribuire un ruolo attivo e partecipativo, a tutti i livelli, nelle decisioni degli organi di governo.

B. Gestione delle risorse

In questo ambito si valuta la capacità degli Atenei di gestire le risorse materiali e immateriali a supporto delle politiche, delle strategie e dei relativi piani di attuazione. Gli Atenei devono dotarsi di un adeguato sistema di programmazione, reclutamento, qualificazione e sviluppo delle risorse umane, sia in riferimento al personale docente che al personale tecnico-amministrativo. Gli Atenei devono dimostrare la piena sostenibilità economico finanziaria delle attività svolte ed essere in possesso di un sistema di programmazione e gestione delle risorse finanziarie in grado di mantenerla nel tempo. Gli Atenei devono altresì dimostrare di possedere un adeguato sistema per la programmazione e gestione delle strutture, delle attrezzature, delle tecnologie, dei dati, delle informazioni e delle conoscenze per le attività di didattica, di ricerca, di terza missione e per i servizi.

C. Assicurazione della qualità

In questo ambito si valutano i processi di assicurazione della qualità, in particolare la capacità dell'Ateneo di dotarsi di un sistema di autovalutazione dei corsi di studio e dei dipartimenti, attraverso attività di monitoraggio e riesame dei processi e dei risultati della didattica, della ricerca e della terza missione. Il sistema di assicurazione della qualità deve prevedere una attività di monitoraggio sulla sua efficacia che coinvolga tutti gli organi e le funzioni interessate, ai diversi livelli di responsabilità, e che prenda in esame le considerazioni critiche espresse dal NUV al quale, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, è demandata la valutazione del sistema e dei processi di AQ della didattica, della ricerca e della terza missione.

D. Qualità della didattica e dei servizi agli studenti

In questo ambito si valuta la capacità dell'Ateneo di avere una chiara visione complessiva della programmazione e dell'articolazione dell'offerta formativa, anche in relazione al contesto di riferimento nazionale e internazionale. Aspetti importanti riguardano: (i) la progettazione e l'aggiornamento dei corsi di studio, tenendo conto delle necessità di sviluppo espresse dalla società e dal contesto di riferimento anche in relazione agli obiettivi di internazionalizzazione e alle diverse modalità di erogazione della didattica (in presenza, a distanza o di tipo misto, (ii) lo sviluppo di un'offerta formativa dei corsi di studio coerente con la docenza e le risorse logistiche, infrastrutturali, didattiche e di ricerca possedute, (iii) l'attenzione dei corsi di studio agli studenti, attraverso la programmazione e l'attuazione di attività efficaci di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e trasparenti per l'ammissione ai diversi corsi di studio, di gestione delle carriere e di tutoraggio. Si valuta anche il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della didattica e degli studenti.

E. Qualità della ricerca e della terza missione/impatto sociale

In questo ambito si valuta la capacità dell'Ateneo di avere una chiara visione complessiva delle modalità con le quali i dipartimenti (o strutture analoghe) definiscono proprie linee strategiche, con particolare riferimento alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale, in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo, si dotano di un sistema di pianificazione, monitoraggio e valutazione dei processi, dei risultati conseguiti e delle azioni di miglioramento. Si valutano anche la definizione e pubblicizzazione dei criteri di utilizzo delle risorse a livello dipartimentale coerentemente con il programma strategico del dipartimento e con le linee di indirizzo dell'Ateneo. Si analizza anche il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della ricerca e della terza missione.

ALLEGATO *D*

ALLEGATO D – NUMEROSITÀ DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGRUPPAMENTI

La docenza minima necessaria indicata nell'allegato A è relativa alle numerosità standard di riferimento previste per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuate per il costo standard di formazione per studente in corso. È tuttavia consentito, prima dell'incremento della docenza minima necessaria, l'iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime appresso indicate.

Corsi di Laurea

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	75
Scientifico - tecnologica	B1	75	100
	B2		180
Umanistico-sociale	C1	100	200
	C2	100	250
Professionalizzanti	P	75	100

Corsi di Laurea Magistrale

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	50
Scientifico-tecnologica	B1	65	65
	B2		80
Umanistico-sociale	C	80	100

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	60
Scientifico-tecnologico	B	75	100
Umanistico-sociale	C	100	230

CORSI DI LAUREA

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medico–Sanitaria (A)	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico tecnologico (B1)	L-2	Biotecnologie
	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
	L-34	Scienze geologiche
	L-35	Scienze matematiche
	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
	L-41	Statistica
	L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
	L-Sc. Mat.	Scienza dei materiali
Scientifico tecnologico (B2)	L-13	Scienze biologiche
	L-17	Scienze dell'architettura
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
	L-4	Disegno industriale
	L-7	Ingegneria civile e ambientale
	L-8	Ingegneria dell'informazione
	L-9	Ingegneria industriale
Umanistico Sociale (C1)	L-1	Beni culturali
	L-42	Storia
	L-5	Filosofia
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
	L-10	Lettere
	L-39	Servizio sociale
	L-14	Scienze dei servizi giuridici
	L-15	Scienze del turismo
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
	L-6	Geografia
	L-33	Scienze economiche
	L/DS	Scienze della difesa e della sicurezza
	L/GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
Umanistico sociale (C2)	L-11	Lingue e culture moderne
	L-12	Mediazione linguistica
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
	L-20	Scienze della comunicazione
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
	L-40	Sociologia
Professionalizzanti (P)	LP-01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
	LP-02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
	LP-03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione

Al gruppo Professionalizzanti (P) afferiscono altresì i Corsi di Laurea sperimentali ad orientamento professionale, di cui all'articolo 8, comma 2, indipendentemente dalla Classe di Laurea nella quale sono stati attivati.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medico – Sanitaria (A) Numerosità max = 50	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico – Tecnologica (B1)	LM-17	Fisica
	LM-18	Informatica
	LM 10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
	LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali
	LM-40	Matematica
	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
	LM-54	Scienze chimiche
	LM-58	Scienze dell'universo
	LM-60	Scienze della natura
	LM-61	Scienze della nutrizione umana
	LM-66	Sicurezza informatica
	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
	LM-7	Biotecnologie agrarie
	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
	LM-79	Scienze geofisiche
	LM-8	Biotecnologie industriali
	LM-82	Scienze statistiche
	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
	LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
	LM Sc. Mat.	Scienza dei materiali
	LM Data	Data science
	LM-53*	Ingegneria dei materiali
Scientifico – Tecnologica (B2)	LM-12	Design
	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
	LM-21	Ingegneria biomedica
	LM-22	Ingegneria chimica
	LM-23	Ingegneria civile
	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
	LM-25	Ingegneria dell'automazione
	LM-26	Ingegneria della sicurezza
	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
	LM-28	Ingegneria elettrica
	LM-29	Ingegneria elettronica
	LM-3	Architettura del paesaggio
	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
	LM-31	Ingegneria gestionale
	LM-32	Ingegneria informatica
	LM-33	Ingegneria meccanica
	LM-34	Ingegneria navale
	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
	LM-53**	Scienza e ingegneria dei materiali
	LM-6	Biologia
	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
	LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
	LM-68	Scienze e tecniche dello sport
	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Umanistico – Sociale (C)	LM-2	Archeologia
	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
	LM-14	Filologia moderna
	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
	LM-16	Finanza
	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
	LM-39	Linguistica
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
	LM-45	Musicologia e beni musicali
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
	LM-51	Psicologia
	LM-52	Relazioni internazionali
	LM-55	Scienze cognitive
	LM-56	Scienze dell'economia
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-62	Scienze della politica
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
	LM-64	Scienze delle religioni
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
	LM-77	Scienze economico-aziendali
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-80	Scienze geografiche
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
	LM-84	Scienze storiche
	LM-85	Scienze pedagogiche
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-90	Studi europei
	LM-92	Teorie della comunicazione
	LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
	LM-DS	Scienze della difesa e della sicurezza
	LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia
	LM/SC-GIU	Scienze giuridiche

** Corsi di studio attivati ai sensi del D.M. n.147 del 9-02-2021*
*** Corsi di studio attivati nella Classe LM-53 prima dell'adozione del D.M. n. 147 del 9-02-2021*

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medico-Sanitaria (A)	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
	LM-41	Medicina e chirurgia
	LM-42	Medicina veterinaria
Scientifico Tecnologica (B)	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
	LM-13	Farmacia e farmacia industriale
Umanistico – Sociale (C)	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
	LMG/01	Giurisprudenza

ALLEGATO *E*

ALLEGATO E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA DI SEDE E DI CORSO

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 19/2012 si riportano di seguito gli indicatori per la valutazione e l'accreditamento periodico con riferimento agli ambiti di cui all'allegato C. Coerentemente con quanto previsto dalle Linee generali d'indirizzo della Programmazione triennale (attualmente D.M. n. 289/2021), sono altresì utilizzati gli indicatori scelti da ogni ateneo con riferimento agli obiettivi della programmazione triennale.

AMBITI di cui all'ALLEGATO C	INDICATORI
A. STRATEGIA PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE	• Coerenza e integrazione della pianificazione strategica con il piano della performance • Disponibilità di un sistema di monitoraggio della pianificazione e dei risultati conseguiti supportato dalla presenza di un sistema strutturato di indicatori per la misurazione della performance • Periodicità ed efficacia del riesame del sistema di organizzazione e di assicurazione della qualità • Disponibilità e grado di copertura del sistema di controllo di gestione • Presenza di misure concrete finalizzate a valorizzare la rappresentanza studentesca ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera i) della Legge 240/2010
B. GESTIONE DELLE RISORSE	• Valore e andamento degli indicatori ministeriali (Spese di personale, indebitamento, sostenibilità economico finanziaria) • Percentuale dei Professori di I e II fascia reclutati nel triennio precedente e non precedentemente compresi nei ruoli dell'Ateneo, sul totale dei professori reclutati; • Adeguatezza e consistenza dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale (numero di ore di formazione per tipologia di attività formativa rapportate ai diversi ruoli) del personale Docente, con particolare riferimento a qualità e innovazione della didattica (es. metodi di insegnamento e di assessment, didattica a distanza) • Adeguatezza e consistenza dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale (numero di ore di formazione per tipologia di attività formativa rapportate al numero dei dipendenti) del personale Tecnico Amministrativo, con particolare riferimento a qualità, controllo di gestione, organizzazione per processi, competenze trasversali • Spazi (Mq) disponibili per attività didattiche e di ricerca in rapporto rispettivamente agli studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi e ai docenti di ruolo dell'Ateneo;
C. PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ	• Grado di efficacia delle azioni di miglioramento del Sistema AQ implementate annualmente dal Presidio di Assicurazione della Qualità • Periodicità del Riesame Ciclico dei Corsi di Studio e della Ricerca e della Terza Missione da parte dei Dipartimenti • Numero di Audizioni dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti svolte annualmente dal NUV in rapporto ai corsi attivi e ai Dipartimenti esistenti • Percentuale di copertura degli insegnamenti per i quali è stata effettuata la rilevazione delle opinioni studenti • Grado di efficacia delle azioni di miglioramento implementate dai Corsi di Studio a valle della compilazione della SMA
D. QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI	• Percentuale di laureati (L; LM; LMCU), rispettivamente entro la durata normale e entro un anno oltre la durata normale del corso • Percentuale dei CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire • Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno • Percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata • Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti (ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di "mobilità virtuale") • Percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio; • Percentuale di Laureati occupati a uno e tre anni dal Titolo (LM; LMCU) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale). • Percentuale dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati.

AMBITI di cui all’ALLEGATO C	INDICATORI
E. QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE/ IMPATTO SOCIALE	• Percentuale di prodotti appartenenti alle prime due fasce di valutazione VQR • percentuale di casi studio di terza missione appartenenti alle prime due fasce di valutazione VQR • Percentuale di Aree scientifico disciplinari con valutazione VQR superiore al valore mediano nazionale • Sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca • Iscritti al primo anno di Corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo; • Percentuale di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero; • Numero di spin off universitari e di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto ai docenti di ruolo dell’Ateneo • Numero di attività di terza missione rispetto ai docenti di ruolo dell’Ateneo • Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi rispetto ai docenti di ruolo dell’Ateneo

21A06845

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2021.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I della sostanza 5-MeO-DMT e inserimento nella tabella IV della sostanza diclazepam.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all’art. 14 del Testo unico;

Visto, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera *a)* e lettera *d)* del Testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Testo unico;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l’Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Vista la nota SNAP 25/20 del 10 agosto 2020, pervenuta da parte dell’Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente l’informativa sul sequestro della sostanza 5-MeO-DMT effettuato in Italia, nel mese di giugno 2020;

Considerato che la sostanza 5-MeO-DMT appartiene alla classe delle triptamine ed è riconducibile per struttura alla molecola DMT, presente nella tabella I di cui al Testo unico;

Acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanità, reso con nota del 30 settembre 2020, favorevole all’inserimento nella tabella I del Testo unico della sostanza 5-MeO-DMT;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 settembre 2021, favorevole all’inserimento nella tabella I del Testo unico della sostanza 5-MeO-DMT;

Preso atto che la *Commission on Narcotic Drugs* (CND), nell’ambito della sessione 64° che si è svolta a Vienna nel mese di aprile 2020, con la decisione 64/7 ha inserito la sostanza diclazepam nella schedule IV di cui alla convenzione del 1971 sopra citata;

Considerato che la molecola diclazepam è una benzodiazepina e che, secondo i criteri di cui al citato art. 14, comma 1, lettera *d)*, trova collocazione nella tabella IV del Testo unico;

Acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanità, reso con nota del 1° luglio 2021 e rettificato con nota dell’8 luglio 2021, favorevole all’inserimento nella tabella IV del Testo unico della sostanza diclazepam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 settembre, favorevole all'inserimento nella tabella IV del Testo unico della sostanza diclazepam;

Ritenuto di dover procedere agli aggiornamenti della tabella I e della tabella IV del Testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

5-MeO-DMT (denominazione comune)

2-(5-metossi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamina (denominazione chimica)

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

diclazepam (denominazione comune)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

Il Ministro: SPERANZA

21A06844

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 11 novembre 2021.

Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI
E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 106 nonché l'art. 216, comma 27-*ter*, introdotto dall'art. 128, comma 1 lettera *g)* del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, recante la rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 190 del 23 dicembre 2020 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei ministri n. 115 del 24 giugno 2021 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili come da decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021»;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo dicastero n. 14956 dell'8 aprile 2009, recante questioni applicative in ordine all'art. 1 del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2008;

Visto il parere espresso dall'Ufficio legislativo di questo dicastero n. 30433 del 9 agosto 2021, recante indicazioni operative in ordine all'adozione dei decreti ministeriali ai sensi dell'art. 1-*septies*, commi 1 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento

del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, n. 2 del 26 febbraio 2020 e, da ultimo, n. 5 del 25 febbraio 2021;

Visto il decreto del 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto dell'11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche», così come confermato dal decreto del 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto del 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008;

Visto il decreto del 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 1° luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 27 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 20 maggio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 15 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto del 25 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Vista l'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere ed inerente, in particolare, alla verifica ed all'elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall'ISTAT e dalle Camere di commercio d'Italia (Unioncamere);

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si è riunita, considerata l'emergenza sanitaria nazionale relativa al COVID-19, in videoconferenza in data 10 novembre 2021;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 10 novembre 2021 ha espresso, a maggioranza, il proprio parere favorevole, come da verbale della Commissione in pari data, circa le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva ha approvato la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono rilevati nell'unito allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020.

2. Ai sensi dell'art. 1-*septies*, commi 3 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono indicati nell'unito allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.

Art. 2.

Alle compensazioni dei materiali da costruzione più significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Roma, 11 novembre 2021

Il direttore generale: CAPPELLONI

ALLEGATO *1*

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL'8% VERIFICATASI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL'ANNO 2020

MATERIALI	Unità di misura	Prezzo medio 2020 [€]	Variazione % 1° sem. 2021 su 2020
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,59	43,80%
Rete elettrosaldata	Kg	0,59	44,21%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	48,05%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,77	59,37%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,86	50,22%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,77	45,33%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,19	76,43%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,10	22,55%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	16,66%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,84	39,21%
Binari ferroviari	Kg	1,02	31,26%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,69	35,62%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,45	29,98%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,14	23,09%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	23,61	13,31%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,47	20,41%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,95	21,51%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	21,18%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,64	35,51%
Fili di rame conduttori	Kg	7,82	32,98%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	8,49	17,04%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,32	16,02%
Bitume	q	45,37	18,15%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	254,20	11,40%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	285,96	19,08%
Tegole in laterizio	cad.	0,54	12,92%
Presa ad incasso	cad.	5,31	8,41%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.341,28	9,76%
Radiatori in ghisa	Kg	39,88	17,54%
Radiatori in alluminio	Kg	24,39	8,14%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,56	14,72%
Legname per infissi	mc	496,70	21,84%
Legname abete sottomisura	mc	263,95	43,77%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,85	19,21%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,59	13,13%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,98	10,04%

ALLEGATO 2

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2003		2004		2005		2006		2007	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,28	200,95%	0,40	112,92%	0,46	85,15%	0,51	67,00%	0,54	57,72%
Rete elettrosaldata	Kg	0,33	161,37%	0,46	86,37%	0,46	86,37%	0,52	64,86%	0,55	55,87%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,38	217,41%	0,54	123,36%	0,60	101,03%	0,66	82,75%	0,67	80,03%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,38	219,30%	0,50	145,22%	0,63	94,62%	0,67	83,00%	0,73	67,96%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,43	199,73%	0,56	130,15%	0,71	81,53%	0,75	72,30%	0,85	51,63%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	0,90	185,18%	1,12	129,16%	1,33	92,98%	1,48	73,42%	1,58	62,44%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	1,35	316,31%	1,93	191,20%	2,22	153,16%	2,56	119,54%	2,94	91,16%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,24	108,03%	1,29	99,97%	1,34	92,51%	1,38	86,93%	1,44	79,14%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	1,60	73,42%	1,68	65,16%	1,77	56,76%	1,86	49,17%	1,96	41,56%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,36	223,63%	0,50	133,01%	0,59	97,47%	0,66	76,52%	0,72	61,81%
Binari ferroviari	Kg	1,37	-1,92%	1,37	-1,92%	1,37	-1,92%	1,37	-1,92%	1,45	-7,33%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	0,70	228,07%	0,83	176,68%	0,98	134,33%	1,16	97,97%	1,34	71,38%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	0,70	168,56%	1,22	54,09%	1,32	42,42%	1,09	72,47%	1,13	66,37%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,25	111,51%	1,46	80,36%	1,55	69,89%	1,64	60,57%	1,73	52,22%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	19,23	39,10%	19,23	39,10%	19,23	39,10%	19,23	39,10%	19,45	37,52%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	3,54	86,07%	3,54	86,07%	3,54	86,07%	3,54	86,07%	4,51	46,05%
Tubazione in PVC rigido	Kg	2,99	60,60%	3,15	52,44%	3,32	44,64%	3,50	37,20%	3,68	30,49%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,14	33,64%	2,14	33,64%	2,14	33,64%	2,14	33,64%	2,00	43,00%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	0,63	255,06%	0,84	164,18%	0,99	124,15%	1,14	94,66%	1,28	73,37%
Fili di rame conduttori	Kg	2,80	271,56%	3,73	178,72%	4,25	144,91%	6,01	72,90%	6,86	51,55%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,00	42,01%	7,00	42,01%	7,00	42,01%	7,00	42,01%	7,46	33,25%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	9,08	6,24%	10,92	-11,62%	12,07	-20,06%	6,71	43,82%	6,96	38,66%
Bitume	q	18,80	185,15%	19,15	179,94%	22,11	142,46%	27,19	97,16%	33,89	58,18%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	147,25	92,31%	201,19	40,75%	215,72	31,27%	216,42	30,85%	233,69	21,18%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	224,09	51,96%	253,21	34,48%	263,59	29,19%	260,96	30,49%	262,16	29,89%
Tegole in laterizio	cad.	0,50	22,18%	0,50	22,18%	0,50	22,18%	0,49	24,67%	0,51	19,78%
Presa ad incasso	cad.	3,19	80,45%	2,90	98,50%	3,05	88,74%	3,27	76,04%	3,60	59,90%
Gruppo refrigeratore	cad.	34.745,22	11,64%	33.736,97	14,98%	35.180,39	10,26%	35.283,78	9,94%	36.047,51	7,61%
Radiatori in ghisa	Kg	25,08	86,92%	26,82	74,80%	28,68	63,46%	30,68	52,80%	32,81	42,88%
Radiatori in alluminio	Kg	21,33	23,63%	22,46	17,41%	23,65	11,51%	24,90	5,91%	26,22	0,58%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	25,00	44,82%	25,00	44,82%	25,47	42,15%	27,10	33,60%	27,22	33,01%
Legname per infissi	mc	378,97	59,69%	411,25	47,15%	420,20	44,02%	397,82	52,12%	424,09	42,70%
Legname abete sottomisura	mc	208,23	82,24%	209,39	81,23%	213,87	77,44%	217,16	74,75%	233,09	62,81%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,15	91,75%	1,05	110,01%	1,25	76,41%	1,05	110,01%	1,64	34,46%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,42	26,67%	1,42	26,67%	1,42	26,67%	1,42	26,67%	1,56	15,30%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	4,91	34,00%	4,91	34,00%	4,91	34,00%	4,91	34,00%	5,33	23,44%

Nota:
Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2008		2009		2010		2011		2012	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,68	25,25%	0,50	70,34%	0,54	57,72%	0,60	41,95%	0,59	44,35%
Rete elettrosaldata	Kg	0,64	33,95%	0,50	71,46%	0,53	61,75%	0,59	45,30%	0,59	45,30%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,82	47,09%	0,66	82,75%	0,68	77,38%	0,70	72,31%	0,71	69,88%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,85	44,25%	0,71	72,69%	0,77	59,23%	0,79	55,20%	0,80	53,26%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	1,05	22,75%	0,87	48,14%	0,84	53,43%	0,85	51,63%	0,87	48,14%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,78	44,19%	1,61	59,42%	1,72	49,22%	1,71	50,09%	1,74	47,51%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,26	72,40%	2,77	102,90%	3,00	87,34%	3,01	86,72%	2,89	94,47%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,58	63,27%	1,67	54,47%	1,70	51,74%	1,80	43,31%	1,83	40,96%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,18	27,28%	2,23	24,42%	2,26	22,77%	2,39	16,09%	2,40	15,61%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,82	42,08%	0,67	73,89%	0,69	68,85%	0,69	68,85%	0,72	61,81%
Binari ferroviari	Kg	1,46	-7,97%	1,20	11,97%	1,19	12,91%	1,16	15,83%	1,20	11,97%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,49	54,13%	1,45	58,38%	1,56	47,21%	1,57	46,27%	1,54	49,12%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,19	57,98%	1,12	67,85%	1,18	59,32%	1,23	52,84%	1,29	45,73%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,90	38,60%	1,87	40,82%	1,98	33,00%	2,08	26,60%	2,16	21,91%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	19,76	35,37%	19,91	34,35%	19,19	39,39%	20,58	29,97%	20,77	28,78%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	4,80	37,22%	4,51	46,05%	4,42	49,02%	4,50	46,37%	4,78	37,80%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,99	20,35%	3,45	39,19%	3,54	35,65%	3,57	34,51%	3,39	41,65%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,11	35,54%	2,23	28,25%	2,32	23,27%	2,49	14,86%	2,46	16,26%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,39	59,65%	1,32	68,11%	1,39	59,65%	1,49	48,93%	1,44	54,10%
Fili di rame conduttori	Kg	7,91	31,43%	6,30	65,02%	6,89	50,89%	7,60	36,79%	7,59	36,97%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,50	32,54%	5,99	65,95%	7,48	32,90%	7,48	32,90%	7,82	27,12%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	6,72	43,61%	6,12	57,69%	6,72	43,61%	7,20	34,04%	7,36	31,12%
Bitume	q	37,05	44,69%	35,35	51,65%	38,49	39,28%	43,23	24,01%	48,79	9,87%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	222,81	27,09%	214,74	31,87%	214,29	32,15%	224,56	26,10%	236,33	19,82%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	256,99	32,51%	258,66	31,65%	259,71	31,12%	260,94	30,50%	268,62	26,77%
Tegole in laterizio	cad.	0,50	22,18%	0,49	24,67%	0,50	22,18%	0,52	17,48%	0,52	17,48%
Presa ad incasso	cad.	3,78	52,29%	3,98	44,64%	4,12	39,72%	4,23	36,09%	4,40	30,83%
Gruppo refrigeratore	cad.	36.555,32	6,11%	35.587,58	9,00%	36.366,53	6,66%	35.924,16	7,98%	34.428,31	12,67%
Radiatori in ghisa	Kg	34,92	34,25%	34,13	37,36%	35,13	33,45%	36,95	26,87%	36,74	27,60%
Radiatori in alluminio	Kg	28,73	-8,21%	25,88	1,90%	27,59	-4,42%	26,27	0,39%	25,89	1,86%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	27,38	32,23%	28,51	26,99%	28,63	26,46%	29,28	23,65%	29,84	21,33%
Legname per infissi	mc	441,18	37,17%	435,31	39,02%	445,34	35,89%	446,93	35,41%	459,08	31,82%
Legname abete sottomisura	mc	236,71	60,32%	246,33	54,06%	252,04	50,57%	255,48	48,54%	249,67	51,99%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,93	14,26%	1,77	24,58%	1,90	16,06%	1,81	21,83%	1,79	23,19%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,55	16,04%	1,73	3,97%	1,60	12,42%	1,66	8,35%	1,61	11,72%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,62	17,07%	5,34	23,21%	5,60	17,49%	5,61	17,28%	5,92	11,14%

Nota:
Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2013		2014		2015		2016		2017	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,58	46,84%	0,56	52,09%	0,53	60,69%	0,51	67,00%	0,52	63,78%
Rete elettrosaldata	Kg	0,57	50,40%	0,58	47,81%	0,55	55,87%	0,55	55,87%	0,53	61,75%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,69	74,81%	0,69	74,81%	0,70	72,31%	0,72	67,52%	0,77	56,65%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,77	59,23%	0,73	67,96%	0,73	67,96%	0,75	63,48%	0,75	63,48%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,84	53,43%	0,84	53,43%	0,80	61,10%	0,79	63,14%	0,81	59,12%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,71	50,09%	1,67	53,69%	1,68	52,77%	1,64	56,50%	1,69	51,87%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	2,93	91,82%	2,81	100,01%	2,65	112,08%	2,77	102,90%	2,98	88,60%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,87	37,95%	1,91	35,06%	2,00	28,98%	2,02	27,70%	2,05	25,83%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,38	16,58%	2,37	17,07%	2,32	19,60%	2,24	23,87%	2,27	22,23%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,72	61,81%	0,69	68,85%	0,67	73,89%	0,68	71,33%	0,71	64,09%
Binari ferroviari	Kg	1,12	19,97%	1,07	25,58%	1,02	31,73%	1,11	21,05%	1,01	33,04%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,56	47,21%	1,61	42,64%	1,64	40,03%	1,59	44,43%	1,62	41,76%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,34	40,29%	1,37	37,22%	1,31	43,51%	1,36	38,23%	1,38	36,23%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,07	27,21%	2,06	27,83%	2,08	26,60%	2,03	29,72%	2,07	27,21%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	20,84	28,35%	21,06	27,01%	21,01	27,31%	22,13	20,87%	22,94	16,60%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	4,85	35,81%	5,05	30,43%	5,07	29,92%	5,11	28,90%	5,15	27,90%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,54	35,65%	3,74	28,40%	3,87	24,08%	3,74	28,40%	3,88	23,76%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,40	19,16%	2,32	23,27%	2,30	24,35%	2,37	20,67%	2,32	23,27%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,46	51,99%	1,44	54,10%	1,36	63,17%	1,37	61,98%	1,36	63,17%
Fili di rame conduttori	Kg	7,78	33,63%	7,92	31,27%	7,68	35,37%	7,34	41,64%	7,42	40,11%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	7,95	25,04%	7,80	27,44%	7,91	25,67%	7,66	29,77%	7,98	24,57%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	7,45	29,54%	7,60	26,98%	7,70	25,33%	7,94	21,54%	8,13	18,70%
Bitume	q	50,91	5,30%	51,15	4,81%	48,09	11,47%	46,33	15,71%	44,99	19,16%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	233,94	21,05%	241,59	17,21%	234,56	20,73%	233,24	21,41%	234,82	20,59%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	270,46	25,91%	272,84	24,81%	269,86	26,19%	270,78	25,76%	274,02	24,27%
Tegole in laterizio	cad.	0,52	17,48%	0,53	15,26%	0,53	15,26%	0,52	17,48%	0,53	15,26%
Presa ad incasso	cad.	4,47	28,78%	4,61	24,87%	4,82	19,43%	4,98	15,59%	5,07	13,54%
Gruppo refrigeratore	cad.	34.951,41	10,98%	33.648,63	15,28%	34.234,82	13,31%	34.489,86	12,47%	34.885,50	11,19%
Radiatori in ghisa	Kg	37,00	26,70%	37,21	25,99%	37,30	25,68%	37,31	25,65%	37,19	26,06%
Radiatori in alluminio	Kg	25,24	4,48%	25,42	3,74%	25,21	4,61%	24,68	6,85%	24,34	8,35%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	29,49	22,77%	30,18	19,97%	30,19	19,93%	29,72	21,82%	30,36	19,25%
Legname per infissi	mc	458,57	31,97%	450,91	34,21%	466,63	29,69%	474,50	27,54%	479,09	26,32%
Legname abete sottomisura	mc	249,78	51,93%	252,06	50,55%	248,25	52,86%	246,73	53,81%	252,52	50,28%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,82	21,16%	1,67	32,04%	1,73	27,47%	1,68	31,26%	1,80	22,51%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,63	10,35%	1,70	5,80%	1,70	5,80%	1,60	12,42%	1,56	15,30%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	5,91	11,33%	6,05	8,75%	6,28	4,77%	6,17	6,64%	5,97	10,21%

Nota:
Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2018		2019	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,60	41,95%	0,60	41,95%
Rete elettrosaldata	Kg	0,60	42,88%	0,58	47,81%
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,81	48,91%	0,81	48,91%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,76	61,33%	0,76	61,33%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,85	51,63%	0,90	43,20%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,75	46,66%	1,80	42,59%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,15	78,42%	2,98	88,60%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,06	25,22%	2,04	26,45%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	2,37	17,07%	2,32	19,60%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,82	42,08%	0,80	45,63%
Binari ferroviari	Kg	1,01	33,04%	1,01	33,04%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,68	36,70%	1,55	48,16%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,44	30,55%	1,43	31,46%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,12	24,21%	2,12	24,21%
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	Kg	23,54	13,63%	24,11	10,94%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,45	20,86%	5,67	16,17%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,90	23,13%	4,01	19,75%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	21,18%	2,49	14,86%
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	Kg	1,62	36,98%	1,57	41,34%
Fili di rame conduttori	Kg	7,62	36,43%	7,50	38,62%
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Kg	8,16	21,82%	8,20	21,23%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,19	17,83%	7,69	25,50%
Bitume	q	49,74	7,78%	49,66	7,95%
Mattoni in laterizio forati	1000 pz	245,09	15,54%	239,66	18,16%
Mattoni in laterizio pieni comuni	1000 pz	275,30	23,69%	280,64	21,34%
Tegole in laterizio	cad.	0,54	13,13%	0,56	9,08%
Presa ad incasso	cad.	4,98	15,59%	4,95	16,29%
Gruppo refrigeratore	cad.	35.488,27	9,30%	36.442,68	6,44%
Radiatori in ghisa	Kg	39,69	18,12%	40,26	16,44%
Radiatori in alluminio	Kg	24,45	7,86%	25,47	3,54%
Vetrocamera mm 4/6/4	mq	31,36	15,45%	31,94	13,36%
Legname per infissi	mc	500,53	20,91%	486,17	24,48%
Legname abete sottomisura	mc	266,12	42,60%	265,87	42,73%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,84	19,84%	1,84	19,84%
Geotessile tessuto non tessuto	mq	1,58	13,84%	1,63	10,35%
Membrana impermeabilizzante bituminosa	mq	6,16	6,81%	6,34	3,78%

Nota:
Qualora la variazione % sia inferiore al 10% o in diminuzione, non spetta alcuna compensazione

21A06809

DECRETO 15 novembre 2021.

Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 104, comma 1, lettera *nn)*, il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera *d)* del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l'art. 105, comma 3, lettera *d)*, il quale prevede che siano invece attribuite alle province «le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «… al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti»;

Visto il comma 8 del medesimo art. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi del quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in presenza di contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per la mobilità sostenibile e tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, può con proprio decreto, per singole province, affidare in concessione quinquennale le attività di revisione disciplinate dal citato art. 80 «…ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione…»;

Visto il comma 9 del succitato art. 80, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali è stato ampliato l'ambito di operatività del comma 8 del citato art. 80 ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di operatività delle disposizioni di cui al citato comma 8, nonché il comma 6 del medesimo art. 1 che ha modificato l'art. 92 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alla istituzione e al funzionamento delle commissioni esaminatrici e alla partecipazione agli esami per l'iscrizione e aggiornamento nel registro degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in capo al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto, altresì, l'art. 229 del suddetto codice della strada, il quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dal nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che prevede che: «… le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, recante: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, concernente: «Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, recante: «Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, con il quale è stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *q)*, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che: «L'organismo di supervisione coincide con le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale», l'art. 5 che disciplina la data e la frequenza dei controlli tecnici sui veicoli e l'art. 14, comma 2, in forza del quale: «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato», prevedendo altresì, al comma 3, che: «L'autorità competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del punto 3 dell'allegato V»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017, che ha recepito la direttiva 2014/47/UE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante: «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020 e, in particolare, l'art. 4;

Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002, che reca disposizioni attuative finalizzate al riparto delle funzioni mantenute e delegate tra il Governo e i predetti enti territoriali e locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il comma 1 dell'art. 9 dell'accordo sottoscritto in data 17 aprile 2019 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, il quale stabilisce che: «La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 […]»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, recante: «Istruzioni operative per decreto ministeriale 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici;

Considerato che la direttiva 2014/45/UE prevede un innalzamento degli *standard* qualitativi della revisione ministeriale disponendo, altresì, che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e competenze, equiparando la figura del responsabile tecnico con quella dell'ispettore;

Considerato che, con il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018, i responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, rinviando ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione dei requisiti minimi che i medesimi devono possedere;

Considerato che le attrezzature e le strumentazioni di cui si avvalgono le imprese e i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada sono descritte nell'appendice X al citato regolamento di esecuzione del codice della strada;

Valutata, pertanto, la necessità di procedere all'aggiornamento della suddetta appendice, in conseguenza del recepimento delle modifiche apportate all'art. 80, comma 8, del codice della strada;

Considerate le condizioni di urgenza ed indifferibilità, derivanti da fattori di disequilibrio determinati dal volume delle operazioni da eseguire in relazione alle risorse di cui dispongono i competenti uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e dall'esigenza di normalizzare l'erogazione del servizio di revisione al fine di rispettare i termini di cui all'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017;

Ritenuto, quindi, necessario procedere all'attuazione dell'art. 80, commi 1, 8 e 9, del codice della strada mediante l'adozione di un unico decreto finalizzato, per esigenze di economicità e semplificazione del procedimento amministrativo, anche alla disciplina della composizione delle commissioni di esame oltre che dei requisiti e delle modalità di nomina dei relativi componenti, ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «autorità competente»: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito DGMOT;

b) «autorizzazione»: il titolo giuridico di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, avente durata quinquennale, in forza del quale gli operatori privati autorizzati esercitano le operazioni di revisione dei veicoli di cui al presente decreto;

c) «centri di controllo»: i centri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139;

d) «controllo tecnico»: l'ispezione, a norma di legge, finalizzata ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche, e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie;

e) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico rilasciato da un operatore autorizzato qualificato come centro di controllo, contenente i risultati del controllo tecnico;

f) «DVR»: documento di valutazione del rischio, disciplinato dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) «ispettore»: la persona abilitata o autorizzata ad effettuare il controllo tecnico sui veicoli, nell'ambito dei centri di controllo pubblici e privati;

h) «operatore autorizzato» o «operatore»: l'operatore economico privato incaricato, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada, e degli articoli da 239 a 241 del regolamento di esecuzione del medesimo codice, delle attività di revisione ai sensi del presente decreto, mediante autorizzazione avente durata quinquennale rilasciata dalla competente provincia, appartenente alle seguenti categorie di imprese:

1) imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2) imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

3) consorzi ai sensi degli articoli 2602 del codice civile, e società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del medesimo codice, anche in forma di società cooperative, appositamente costituite tra le imprese iscritte nel registro delle imprese ed esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

i) «organismo di supervisione»: le Direzioni generali territoriali, quali articolazioni periferiche della DGMOT;

l) «registro unico degli ispettori di revisione»: l'elenco informatico degli ispettori, istituito presso l'autorità competente con le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020;

m) «rimorchio»: ogni veicolo non semovente su ruote, progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

n) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore, e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico siano trasportate dal veicolo a motore;

o) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli su rotaia o il suo rimorchio;

p) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente, azionato da un motore con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

q) «veicoli pesanti»: i veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati dall'art. 80, comma 8, del codice della strada.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

a) il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati in relazione alle attività di revisione dei veicoli pesanti;

b) le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all'attività di revisione dei veicoli pesanti;

c) l'istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;

d) il regime di autorizzazione degli ispettori, e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;

e) la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.

2. Con successivi decreti dirigenziali dell'autorità competente sono disciplinati:

a) la definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale adeguati a svolgere il controllo tecnico dei veicoli pesanti, nell'ambito degli operatori autorizzati e dei corrispondenti centri di controllo privati;

b) la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero;

c) le procedure inerenti alle modalità di supervisione dei controlli tecnici;

d) l'armonizzazione della disciplina di revoca dell'autorizzazione;

e) le modalità di svolgimento e superamento dell'esame per il conseguimento del titolo di ispettore autorizzato;

f) la definizione delle tariffe per le operazioni di revisione e i controlli periodici sulle officine, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;

g) la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;

h) la definizione delle disposizioni attuative relative al regime sanzionatorio degli ispettori.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i veicoli a motore di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139.

Art. 3.

Soggetti competenti all'effettuazione dei controlli tecnici sui veicoli pesanti

1. Ferma restando la validità dei titoli autorizzativi già rilasciati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i controlli tecnici sui veicoli pesanti sono operati dai seguenti soggetti:

a) uffici della Motorizzazione civile;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, n. 1), iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente all'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

c) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, n. 2), iscritti in tutte le sezioni del registro delle imprese relativamente all'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

d) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, n. 3), appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro, in modo da garantire che il consorzio o la società consortile possieda nel suo complesso l'iscrizione in tutte le sezioni del registro medesimo.

2. Gli operatori autorizzati di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 devono svolgere la propria attività nel territorio di una delle province di cui all'allegato I al presente decreto, ed operano in un regime di autorizzazione quinquennale rilasciata dalla singola provincia, in conformità alle previsioni di cui agli articoli da 238 a 241 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Art. 4.

Rilascio delle autorizzazioni

1. Le province, di cui all'allegato I, rilasciano le autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, previa istanza del singolo operatore, presentata unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Le province, ricevuta la documentazione di cui al primo periodo, richiedono all'autorità competente di operare le verifiche tecniche in ordine all'idoneità dei locali, delle attrezzature e della strumentazione. L'autorità competente procede alle verifiche entro i successivi trenta giorni.

2. Le province, acquisito l'esito delle verifiche tecniche di cui al comma 1, esaminano l'istanza e adottano motivato provvedimento conclusivo.

3. Il rigetto dell'istanza non ne pregiudica la riproposizione sulla base di nuove evidenze e documentazione.

4. In caso di accoglimento, la provincia comunica il relativo provvedimento all'autorità competente, ai fini dell'iscrizione dell'operatore nel registro generale di cui all'art. 11 e della sua ammissione all'esercizio delle attività di controllo tecnico sui veicoli pesanti di cui all'art. 3.

5. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è rinnovabile mediante reiterazione da parte dell'operatore, prima della sua scadenza, dell'istanza di cui al presente articolo, ferme le ipotesi di sospensione e revoca di cui all'art. 14.

6. Sono fatte salve le eventuali disposizioni adottate delle singole province di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni del presente decreto e del principio di sussidiarietà, ai fini della disciplina del procedimento autorizzativo di cui al presente articolo.

Art. 5.

Obblighi degli operatori autorizzati

1. Gli operatori autorizzati, in corso di esercizio dell'autorizzazione, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente provincia ogni ipotesi di variazione dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, e delle dotazioni strumentali di cui all'art. 9 del presente decreto, al pari di ogni altro evento che possa incidere sul loro possesso.

2. Gli operatori autorizzati devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo a motore in revisione, e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto.

Art. 6.

Requisiti generali degli operatori autorizzati

1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale e dell'ispettore, facenti capo agli operatori autorizzati, sono disciplinati dall'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Art. 7.

Requisiti di idoneità professionale, economici, tecnici e strutturali generali degli operatori autorizzati

1. Gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 239 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

2. L'operatore, che intenda esercitare la propria attività come imprenditore individuale ovvero come partecipante ad un consorzio, deve essere iscritto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in almeno uno dei seguenti registri:

a) registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;

c) uno dei registri professionali o commerciali riportati nell'allegato XVI al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli operatori che presentano domanda ai sensi dell'art. 4 dimostrano la propria capacità finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 239, comma 2, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione del codice della strada, e dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995, mediante attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata per un importo di almeno euro 154.937,07, da parte di aziende o istituti di credito o di società finanziarie o assicurative con capitale sociale non inferiore a euro 2.582.284,50.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 170 del 1995, nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da consorzi o da società consortili, la capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione consorziate deve essere non inferiore a euro 51.645,69, se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Detta capacità finanziaria, da dimostrare sempre mediante attestazione avente le caratteristiche specificate al comma 3 è elevata a euro 87.797,67 e ad euro 118.785,09, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro citato.

5. Ai sensi dell'art. 239, comma 2, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione del codice della strada, gli operatori istanti devono dimostrare la capacità finanziaria mediante:

a) fatturato globale minimo, dichiarato e maturato negli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 300.000,00;

b) esibizione dei rendiconti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività.

6. Gli operatori istanti devono dimostrare di possedere struttura organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione di verifica e prova dei veicoli pesanti, secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto.

Art. 8.

Requisiti di imparzialità ed obiettività degli operatori autorizzati ai controlli tecnici

1. In attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, e in considerazione della necessità di assicurare l'imparzialità e l'obiettività dei controlli tecnici, gli operatori autorizzati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) certificazione dell'impresa ISO IEC 9001/2015, rilasciata nel rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa ISO IEC 17020 parte C;

b) in fase di prima applicazione e comunque fino al 1° gennaio 2023, evidenza della presentazione della domanda per accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C, e successiva presentazione della certificazione;

b) effettuazione dei controlli tecnici in locali destinati esclusivamente a detta attività, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l'autoriparazione;

c) preposizione ai controlli tecnici di un numero di ispettori proporzionato al volume giornaliero medio di operazioni da eseguire, e in ogni caso non inferiore a un ispettore per n. 24 veicoli giornalieri.

Art. 9.

Dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati

1. Le dotazioni tecniche minime, richieste agli operatori istanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono le seguenti:

a) in caso di imprese, i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere le caratteristiche indicate all'art. 239, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento di esecuzione del codice della strada. In caso di consorzi e società consortili, è necessaria la dotazione di una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 4, lettera *d)*, punti d.1), d.2) e d.3), del medesimo regolamento;

b) i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:

1) superfice destinata ad ogni linea di revisione non inferiore a 250 m²;

2) superficie totale dei locali, ivi compresi quelli per uso ufficio, destinati alle prove di revisione non inferiore a 600 m²;

3) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;

4) altezza non inferiore a 6,20 m se muniti di ponte sollevatore e di 5 m se muniti di fossa di ispezione;

5) ingresso ed uscita aventi larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;

6) area di manovra esterna al locale non inferiore a 1000 m²;

c) gli operatori devono essere permanentemente in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni di cui all'art. 241, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della strada e all'appendice X del predetto regolamento e aventi, in aggiunta a quelli previsti dall'allegato III, punto I, al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, nonché le dotazioni informatiche idonee e adeguate a supporto dell'intera gestione dell'attività, nonché ai fini del collegamento al CED dell'amministrazione, e comunque tali da consentire l'esercizio delle linee di collegamento secondo il protocollo «MCTCNet» per veicoli di massa complessiva maggiore di 3,5 t.

2. L'operatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve inoltre produrre:

a) copia del certificato di agibilità con l'indicazione della destinazione d'uso rilasciata dall'amministrazione comunale, o copia della richiesta presentata al comune competente almeno quarantacinque giorni prima della data di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, oppure certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il requisito di agibilità previsto ai sensi art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) certificato di prevenzione incendi in corso di validità rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, qualora le attività svolte nell'ambito della sede siano soggette alle visite di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In caso di attività diverse da quelle di cui al predetto decreto n. 151 del 2011, il titolare dell'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta che nei suddetti locali vengono rispettate le normative di prevenzione incendi e che per le attività svolte in essa non ricorre l'obbligo del possesso del certificato di prevenzione incendi;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella sua qualità di datore di lavoro, relativa al rispetto nei locali delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché all'avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto;

d) stralcio del DVR di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, elaborato tenendo conto dei rischi connessi all'attività e all'uso delle attrezzature impiegate dagli ispettori di revisione e recante l'indicazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. La trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è regolata dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, adottati dall'autorità competente entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli e dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, per le categorie di veicoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, il controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui all'allegato I, punto 2, al citato decreto n. 214 del 2017.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto n. 214 del 2017, per ogni area di cui al comma 1, il controllo tecnico è effettuato sugli elementi di cui all'allegato I, punto 3, al medesimo decreto.

3. L'attestato relativo alla precedente revisione effettuata ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 è rilasciato sotto forma di etichetta autoadesiva secondo quanto previsto dall'art. 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018 e relativo allegato 2. L'etichetta di cui al precedente periodo è riportata sulla carta di circolazione e indica il chilometraggio complessivo percorso dal veicolo e la data in cui eseguire il controllo successivo.

4. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 del citato decreto n. 214 del 2017.

Art. 11.

Registro dei centri di controllo autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada.

1. Presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il registro generale degli operatori abilitati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada. Il medesimo Dipartimento cura la tenuta e l'aggiornamento del registro.

2. L'iscrizione di un centro di controllo nel registro consegue all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, la provincia competente comunica al Dipartimento per la mobilità sostenibile il provvedimento di revoca ai fini dell'annotazione nel registro.

Art. 12.

Organismo di supervisione

1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, l'attività di controllo, monitoraggio e verifica di matrice tecnica degli operatori autorizzati è effettuata dall'organismo di supervisione territorialmente competente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 del citato decreto n. 214 del 2017, e all'allegato V al medesimo decreto.

2. L'autorità competente, con decreto del Capo Dipartimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce le procedure relative alle modalità di supervisione dei centri di controllo e ai requisiti degli organismi di supervisione.

Art. 13.

Vigilanza sui centri di controllo

1. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera *nn)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'organismo di supervisione territorialmente competente di cui all'art. 12 del presente decreto, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, esercita sugli operatori autorizzati attività di alta vigilanza, monitoraggio e verifica di matrice tecnica, al fine di accertare che le attività oggetto di autorizzazione siano svolte nel rispetto delle prescrizioni applicabili, e nella ricorrenza dei requisiti previsti dal presente decreto. Resta ferma, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'attività di controllo amministrativo da parte delle province sugli operatori autorizzati.

2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli organismi di supervisione possono procedere a verifica a campione dei veicoli sottoposti a revisione presso i centri di controllo privati.

Art. 14.

Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, in capo all'operatore autorizzato;

b) carenza delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei controlli tecnici;

c) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4;

d) mancata comunicazione degli eventi che incidono sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9;

e) attestazione non veritiera di stati o fatti prodotti, imputabile a colpa grave dell'impresa;

f) irrogazione, con provvedimento definitivo, di un numero di sanzioni, ai sensi dell'art. 80, comma 15, del codice della strada;

g) gravi difformità nella conduzione delle attività di revisione, rispetto alle disposizioni normative di riferimento, tali da compromettere la sicurezza dei veicoli verificati;

h) mancato adeguamento ai requisiti di cui all'art. 9 entro la data del 1° gennaio 2023, in caso di autorizzazione rilasciata provvisoriamente ai sensi del regime abilitativo transitorio di cui all'art. 22.

2. Nei casi di cui al comma 1, il procedimento di revoca è avviato dalla provincia competente o dall'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In tali casi può altresì essere adottata, in via cautelare, la sospensione dell'autorizzazione fino a un periodo massimo di sei mesi.

3. Gli organismi di supervisione comunicano alle province ogni fatto o atto dagli stessi riscontrato nell'esercizio delle proprie funzioni di supervisione ai sensi degli articoli 12 e 13, che possano rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 15.

Requisiti dell'ispettore

1. I controlli tecnici eseguiti presso gli operatori autorizzati sono effettuati da ispettori autorizzati o abilitati.

2. Gli ispettori devono:

a) soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e dal relativo allegato IV, dall'art. 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 215 del 2017, nonché dall'accordo del 17 aprile 2019;

b) aver conseguito i titoli di studio e l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali, previsti dall'art. 2 del citato accordo del 17 aprile 2019;

c) possedere i requisiti personali e professionali di cui all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, salvo quanto previsto dal comma 5;

d) essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00.

3. Per gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

4. L'ispettore è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, gli ispettori non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività da esercitarsi.

Art. 16.

Commissione d'esame per ispettori

1. Le commissioni per l'esame degli ispettori dei centri di controllo sono istituite, in numero non inferiore a quattro, presso le sedi delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT. È facoltà dei direttori delle DGT istituire commissioni di esame presso una o più sedi decentrate della medesima Direzione generale.

2. Le commissioni di esame, nominate dal direttore della DGT competente, sono costituite da un numero dispari, non inferiore a tre, di componenti individuati tra il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in possesso di elevata competenza, di cui:

a) un dirigente in rappresentanza della DGT, con funzioni di Presidente,

b) almeno un funzionario con esperienza in meccanica o meccatronica;

c) uno o più funzionari con esperienza in metrologia, in componentistica elettronica di bordo e in sistemi di qualità.

3. I componenti della commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare ai sensi art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

4. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte.

5. La commissione è coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale, appartenente almeno all'Area II – F3, in servizio presso la DGT medesima.

6. I compensi per i membri della commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 92, commi 4-*octies* e 4-*novies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 17.

Regime giuridico degli ispettori autorizzati

1. Gli ispettori di cui all'art. 15, dopo aver frequentato il corso di formazione di cui all'allegato IV al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, ed aver superato l'esame di cui all'art. 5 dell'accordo del 17 aprile 2019, si qualificano quali ispettori autorizzati ad eseguire le prove di revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, e sono iscritti nel registro unico degli ispettori istituito presso il Dipartimento della mobilità sostenibile quali «ispettori autorizzati», ai sensi dell'art. 7 dell'accordo del 17 aprile 2019.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro unico degli ispettori e della verifica della permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione medesima, il Dipartimento svolge un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

3. Gli ispettori autorizzati a svolgere attività di revisione sui mezzi di cui all'art. 3, comma 1, non possono in alcun caso operare presso un operatore autorizzato in base a rapporto di lavoro dipendente e vengono individuati dall'organismo di supervisione territorialmente competente all'interno del registro degli ispettori per ogni singola seduta di revisione prenotata, anche per il tramite degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, ed autorizzata dal medesimo organismo di supervisione.

4. Gli ispettori che siano legati da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli a motore, possono essere incaricati per le attività di revisione dei veicoli pesanti, e prestare la relativa attività di revisione, solo nell'ipotesi in cui i centri di controllo con cui sia sussistente tale rapporto di lavoro, non operino anche nella revisione dei veicoli pesanti.

5. Le limitazioni di cui al comma 4 si applicano anche agli ispettori che abbiano la titolarità giuridica dell'impresa che gestisce il centro di controllo o, in caso di centro di controllo avente forma societaria, che abbiano la legale rappresentanza ovvero che siano componenti degli organi societari ovvero siano titolari di partecipazioni societarie, anche di minoranza.

6. Per lo svolgimento dei controlli tecnici è riconosciuto all'ispettore un corrispettivo, da versarsi anticipatamente ad opera dei soggetti richiedenti l'attività di controllo, determinato, anche in via forfettaria, secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e commisurato in funzione dei tempi necessari per lo svolgimento dell'attività e dei costi di trasporto per il raggiungimento della sede di servizio assegnata.

7. Con decreto dell'autorità competente, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *e)*, del presente decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento e superamento dell'esame di cui al comma 1.

Art. 18.

Sanzioni per l'ispettore

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di ispettore, previsti dall'allegato V, punto 3, lettera *b)*, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 sono adottati dagli organismi di supervisione, quando venga accertato che l'ispettore:

a) non è più in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte;

b) ha effettuato le revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti;

c) ha contravvenuto a quanto disposto dall'art. 13 del predetto decreto n. 214 del 2017.

2. Nei casi previsti dal comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di cui all'art. 80, comma 16, del codice della strada, l'autorità competente procede alla diffida, assegnando un termine entro il quale l'ispettore deve presentare le proprie giustificazioni. A seguito di inottemperanza ad almeno due diffide notificate entro l'arco temporale di un anno decorrente alla data di notificazione della prima diffida, la medesima autorità sospende l'efficacia del certificato dell'ispettore, cui consegue la sospensione dell'attività di quest'ultimo per un periodo da trenta a centottanta giorni in ragione della gravità della violazione commessa. A seguito di inottemperanza ad almeno tre diffide ovvero nell'ipotesi di due sospensioni intervenute nell'arco temporale di due anni decorrenti dalla data di comunicazione della prima diffida, adotta il provvedimento di revoca dell'iscrizione dell'ispettore.

2. Gli organismi di supervisione comunicano alla provincia territorialmente competente l'avvenuto avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni nei confronti dell'ispettore, affinché la medesima verifichi, in sede di istruttoria, la ricorrenza degli estremi per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione anche in capo all'operatore autorizzato presso il quale l'ispettore abbia svolto le attività di revisione oggetto di sanzione.

Art. 19.

Tariffe

1. La determinazione delle tariffe per le operazioni di revisione svolte dagli Uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile e dagli operatori autorizzati è stabilita con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice della strada.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, sono altresì stabilite le tariffe inerenti ai controlli, periodici e a campione, effettuati dagli Uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibili ai sensi dell'art. 80, comma 10, del codice della strada.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione, le province possono rilasciare autorizzazioni temporanee con validità fino al 31 dicembre 2022, alle imprese che utilizzano locali autorizzati all'esercizio dell'attività di revisione secondo i criteri di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

2. Fino al 31 dicembre 2022, gli operatori autorizzati possono attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 mediante la presentazione della domanda per accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C, e la successiva presentazione della certificazione.

3. Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 214 del 2017, i requisiti di cui all'allegato V al citato decreto, inerenti agli organismi di supervisione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le autorizzazioni degli operatori autorizzati non ancora adeguatisi ai requisiti previsti nel presente decreto, e non in possesso delle dotazioni minime indicate dall'art. 9, decadono automaticamente.

5. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessa di avere efficacia il regime transitorio di cui all'art. 13-*bis* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, relativo alla prosecuzione dell'utilizzazione dei sostituti del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, nonché all'art. 9 dell'accordo del 17 aprile 2019.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non è possibile sostituire l'ispettore, in caso di suo impedimento o temporanea assenza. In tali casi, ai fini dell'operatività del centro di controllo, è richiesta la nomina di un secondo ispettore autorizzato.

Roma, 15 novembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

ALLEGATO *I*

ELENCO DELLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ABILITATE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

N. ID.	**REGIONE**	**PROVINCE**
1	Abruzzo	▪ L'Aquila ▪ Chieti ▪ Pescara ▪ Teramo
2	Basilicata	▪ Matera ▪ Potenza
3	Calabria	▪ Catanzaro ▪ Cosenza ▪ Crotone ▪ Reggio Calabria ▪ Vibo Valentia
4	Campania	▪ Avellino; ▪ Benevento; ▪ Caserta; ▪ Napoli; ▪ Salerno
5	Emilia-Romagna	▪ Bologna ▪ Ferrara ▪ Forlì-Cesena ▪ Modena ▪ Parma ▪ Piacenza ▪ Ravenna ▪ Reggio Emilia ▪ Rimini
6	Lazio	▪ Frosinone ▪ Latina ▪ Rieti ▪ Roma ▪ Viterbo
7	Liguria	▪ Genova ▪ Imperia ▪ La Spezia

N. ID.	REGIONE	PROVINCE
		▪ Savona
8	Lombardia	▪ Bergamo ▪ Brescia ▪ Como ▪ Cremona ▪ Lecco ▪ Lodi ▪ Mantova ▪ Milano ▪ Monza-Brianza ▪ Pavia ▪ Sondrio ▪ Varese
9	Marche	▪ Ancona ▪ Ascoli Piceno ▪ Fermo ▪ Macerata ▪ Pesaro e Urbino
10	Molise	▪ Campobasso ▪ Isernia
11	Piemonte	▪ Alessandria ▪ Asti ▪ Biella ▪ Cuneo ▪ Novara ▪ Torino ▪ Verbano Cusio Ossola ▪ Vercelli
12	Puglia	▪ Bari ▪ Barletta-Adria-Trani ▪ Brindisi ▪ Foggia ▪ Legge ▪ Taranto
13	Sardegna	▪ Carbonia-Iglesias ▪ Medio Campiano ▪ Nuoro ▪ Ogliastra

N. ID.	REGIONE	PROVINCE
		▪ Olbia-Tempio ▪ Oristano ▪ Sassari
14	Toscana	▪ Arezzo ▪ Firenze ▪ Grosseto ▪ Livorno ▪ Lucca ▪ Massa-Carrara ▪ Pisa ▪ Pistoia ▪ Prato ▪ Siena
15	Umbria	▪ Perugia ▪ Terni
16	Veneto	▪ Belluno ▪ Padova ▪ Rovigo ▪ Treviso ▪ Venezia ▪ Verona ▪ Vicenza

21A06855

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.E.A.R. - Consorzio edile artigiani romani società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2021, n. 215/2021 con il quale la società cooperativa C.E.A.R - Consorzio edile artigiani romani società cooperativa in liquidazione con sede in Roma (codice fiscale 03079730580), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Silvia Muzi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 luglio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Silvia Muzi dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Grieco, nato a Bari il 29 luglio 1977 (C.F. GRCFNC77L29A662L) e residente in Roma, via G. Pisanelli, n. 1, in sostituzione della dott.ssa Silvia Muzi, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06791

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Even - Società cooperativa - in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2015, n. 185/2015, con il quale la società cooperativa «Even - Società cooperativa - in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 10695471002), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Ciardella, nato a Firenze (FI) il 24 marzo 1975 (codice fiscale CRDCLD75C24D612W), e domiciliato in Roma (RM), Lungotevere Michelangelo, n. 9, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Mninistro: GIORGETTI

21A06792

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di lavoro Le Colonnette - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2015, n. 263/2015, con il quale la società cooperativa «Cooperativa di lavoro Le Colonnette - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 02661210589), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 254-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Dario Contaldo nato a Cava de' Tirreni (SA) il 20 agosto 1982 (codice fiscale CNTDRA82M20C361W), e domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06793

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 novembre 2021.

Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Ramipril e Amlodipina Teva». (Determina n. DG/1313/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina AIFA n. 153/2019 del 28 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 15 febbraio 2019, con la quale è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Ramipril e Amlodipina Teva» (ramipril e amlodipina);

Considerata l'istanza del 18 ottobre 2021 con la quale la società Teva B.V. ha chiesto la ridefinizione del prezzo *ex factory* della specialità medicinale «Ramipril e Amlodipina Teva» (ramipril e amlodipina);

Determina:

Art. 1.

Ridefinizione del prezzo ex factory

Il prezzo *ex factory* del medicinale RAMIPRIL e AMLODIPINA TEVA (ramipril e amlodipina) è così ridefinito:

confezioni:

«5 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045570013 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,44;

«5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045570025 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,62;

«5 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045570064 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,53;

«5 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045570076 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,75;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045570114 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,06;

«10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045570126 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,27;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045570165 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,15;

«10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045570177 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,40.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06847

DETERMINA 10 novembre 2021.

Ridefinizione del prezzo *ex factory* del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Ezetimibe Teva». (Determina n. DG/1304/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comunicato «Chiarimenti in merito all'applicazione delle quote di spettanza all'interno dei provvedimenti AIFA di P&R», pubblicato in data 19 gennaio 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il comunicato «Ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata», pubblicato in data 11 marzo 2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determina AIFA n. 822/2020 del 7 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 206 del 19 agosto 2020, con la quale è stato ammesso alla rimborsabilità il farmaco «Rosuvastatina e Ezetimibe Teva» (rosuvastatina e ezetimibe);

Considerata l'istanza del 18 ottobre 2021 con la quale la società Teva B.V. ha chiesto la ridefinizione del prezzo *ex factory* della specialità medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Teva» (rosuvastatina e ezetimibe);

Determina:

Art. 1.

Ridefinizione del prezzo ex factory

Il prezzo *ex factory* del medicinale ROSUVASTATINA e EZETIMIBE TEVA (rosuvastatina e ezetimibe) è così ridefinito:

confezioni:

«5 mg/10 mg compresse» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 047876026 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,32;

«10 mg/10 mg compresse» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 047876065 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,50;

«20 mg/10 mg compresse» - 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 047876103 (in base 10);

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,50.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06848

DETERMINA 10 novembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tallio Cloruro Curium Netherlands», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1333/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 34/2017 del 14 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2017 con la quale la società Mallinckrodt Medical B.V. (OLANDA) è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Tallio Cloruro Mallinckrodt» (Tallio (201Tl) cloruro) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la variazione di denominazione e di titolarità da «Tallio Cloruro Mallinckrodt» Di Mallinckrodt Medical B.V. (Olanda) a «Tallio Cloruro Curium Netherlands» Di Curium Netherlands B.V. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 19 settembre 2019;

Vista la domanda presentata in data 12 maggio 2021 con la quale la società Curium Netherlands B.V. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Tallio Cloruro Curium Netherlands» (Tallio (201Tl) cloruro) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 039013014;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TALLIO CLORURO CURIUM NETHERLANDS (Tallio (201Tl) cloruro) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «37 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose da 1,7 ml a 10 ml - A.I.C. n. 039013014 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tallio Cloruro Curium Netherlands» (Tallio (201Tl) cloruro) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06849

DETERMINA 23 novembre 2021.

Modifica della determina n. 1285/2021 concernente l'utilizzo dose addizionale dei medicinali «Comirnaty» e «Spikevax». (Determina DG n. 1352).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Vista la determina AIFA 23 dicembre 2020 n. 154, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Comirnaty", approvato con procedura centralizzata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 318 del 23 dicembre 2020;

Vista la determina AIFA n. 1/2021 del 7 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2021, di autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti COVID-19 a mRNA denominato Moderna e successivamente denominato «Spikevax» (variazione EMEA/H/C/005791/IAIN/0027 autorizzata con decisione della Commissione n. 5334 del 13 luglio 2021);

Vista la determina AIFA 10 settembre 2021, n. 1067, recante «Utilizzo dose addizionale dei medicinali "Comirnaty" e "Spikevax"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 217 del 10 settembre 2021;

Vista la determina AIFA 11 ottobre 2021 n. 1223, recante «Modifica della determina n. 1067/2021 concernente utilizzo della dose addizionale dei medicinali "Comirnaty" e "Spikevax"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 244 del 12 ottobre 2021;

Vista la determina AIFA 2 novembre 2021 n. 1285, recante «Modifica della determina n. 1223 concernente l'utilizzo della dose addizionale dei medicinali "Comirnaty" e "Spikevax"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 262 del 3 novembre 2021;

Vista la decisione EMA del 4 ottobre 2021, recepita all'interno della decisione della Commissione europea 7343(2021) del 5 ottobre 2021, in merito alla possibilità di somministrare una dose addizionale del vaccino anti-COVID-19 «Comirnaty» (BioNTech/Pfizer) a persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, almeno ventotto giorni dopo la seconda dose, nonché alla possibilità di somministrare una dose di richiamo (*booster*) almeno sei mesi dopo la seconda dose;

Vista la decisione EMA del 4 ottobre 2021, recepita all'interno della decisione della Commissione europea 7334(2021) del 5 ottobre 2021, in merito alla possibilità di somministrare una dose addizionale del vaccino anti-COVID-19 «Spikevax» (Moderna) a persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, almeno ventotto giorni dopo la seconda dose;

Vista la decisione EMA del 25 ottobre 2021, recepita all'interno della decisione della Commissione europea 7961(2021) del 29 ottobre 2021, in merito alla possibilità di somministrare una dose di richiamo (*booster*) almeno sei mesi dopo la seconda dose;

Visto il parere favorevole della CTS, reso nella seduta dell'8 ottobre 2021, sull'approvazione dell'estensione di indicazioni EMA per la dose addizionale e *booster* con vaccini anti-COVID-19 a m-RNA;

Visto il parere favorevole della CTS, reso nella seduta del 28 ottobre 2021, sull'approvazione dell'estensione di indicazioni EMA per la dose *booster* con il vaccino «Spikevax» (Moderna);

Visto il parere favorevole della CTS, reso nella seduta del 22 novembre 2021, a tenor del quale, sulla base di recenti evidenze e in analogia a quanto già stabilito in altri Paesi, si è ritenuto che al momento possa essere considerata un'anticipazione della dose *booster* a partire da cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, con conseguente inserimento della nuova schedula nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996;

Considerato che l'onere derivante dall'inserimento dei vaccini anti-COVID-19 nell'elenco di cui alla legge 648/1996 è imputato esclusivamente al fondo di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che modifica l'art. 1, comma 447 della legge n. 178 del 2020;

Tenuto conto della necessità di consentire il regolare svolgimento della campagna vaccinale;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la determina n. 1285/2021 sopra citata al fine di adeguarsi al suddetto parere della CTS del 22 novembre u.s.;

Determina:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, i medicinali COMIRNATY e SPIKEVAX sono inseriti nell'elenco dei farmaci di cui alla legge n. 648/1996 per le seguenti indicazioni:

come dose addizionale «eterologa» di vaccino COVID-19, almeno ventotto giorni dopo un ciclo vaccinale con vaccino adenovirale o nel caso in cui non fosse disponibile il medesimo vaccino a m-RNA utilizzato per le prime due dosi;

come dose *booster* anche «eterologa» dopo almeno cinque mesi dal completamento di un ciclo vaccinale primario con vaccino adenovirale o nel caso in cui non fosse disponibile il medesimo vaccino a m-RNA utilizzato per le prime due dosi.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 1065 del 9 novembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 1 mg + 3 mg/g unguent oftalmic 1 tubo da 3,5 g dalla Romania con numero di autorizzazione 8967/2016/01, intestato alla società Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25, D-90429, Nürnberg, Germania e prodotto da S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium e Alcon Cusi S.A. Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C. n. 043319058 (in base 10) 199ZSL (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: clorobutanolo, olio di vaselina, vaselina bianca.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C. n. 043319058.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g - codice A.I.C. n. 043319058.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06846

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP N. 1069 del 9 novembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 10 mg film-coated Tablets 14 Tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA 540/160/2, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland limited T/A Sanofi Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland e prodotto da Delpharm Dijon, 6 Boulevard De L'Europe, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.R.L. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano MI.

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 041252077 (in base 10) 17BX7F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; magnesio stearato;

rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

S.C.F. S.R.L. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C. : 041252077.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C. : 041252077.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06850

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina IP n. 1068 del 9 novembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0,02 mg/3 mg 21 compresse rivestite con film dalla Grecia con numero di autorizzazione 4022/21-1-2016, intestato alla società Bayer Ellas Sa Via Sorou 18-20., 151 25 Marousi - Ayene - Grecia e prodotto da Bayer AG - 13342 Berlino, Germania e da Bayer Weimar GMBH Und comma KG, Döbereinerstr. 20 99427 Weimar, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano, MI.

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 043632049 (in base 10) 19MKFK(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l, via dell'Artigianato 1 - 20032 Cormano (MI);

S.C.F. S.r.l,. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 043632049.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 043632049.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06851

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina IP n. 1070 del 9 novembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0,02 mg /3 mg compresse rivestite con film - 21 CPR dalla Grecia con numero di autorizzazione 4022/21-1-2016, intestato alla società Bayer Hellas Aebe 18-20 Sorou STR,151 25 Maroussi Atene - Grecia e prodotto da Bayer AG - 13342 Berlino, Germania, Bayer Weimar Gmbh UND CO. KG, Döbereinerstr. 20 99427 Weimar, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 041904032 (in base 10) 17YTX0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone.

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Yasminelle «3 MG + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 041904032.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 Compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 041904032.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportareil produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C.nel paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06852

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen»

Estratto determina IP n. 1072 del 9 novembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN FORTE 400 mg, Tabletki Powlekane 24 Tabletki (2x12) dalla Polonia con numero di autorizzazione 4937, intestato alla società Reckitt Benckiser (Poland) S.A. UL. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (Polonia) e prodotto da RB NL Brands B.V. WTC Schipol Airport Schipol Boulevard 207 1118 BH Schiphol Holandia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160, 21017 Samarate (VA).

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/alluminio.

Codice A.I.C.: n. 039500020 (in base 10) 15PG7N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio attivo: 400 mg di ibuprofene.

Eccipienti: nucleo della compressa: croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, sodio citrato, acido stearico, silice colloidale anidra. Rivestimento: carmellosa sodica, talco, gomma arabica nebulizzato essiccato, saccarosio, titanio biossido, macrogol 6000, inchiostro di stampa: Opacode S-1-15094 (gomma lacca, ossido di ferro rosso (E 172), glicole propilenico (E1520), simeticone).

Come conservare NUROFEN.

Non conservare ad una temperatura superiore ai 25°C.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Falorni S.r.l., via Dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/alluminio.

Codice A.I.C.: n. 039500020.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in pvc/alluminio.

Codice A.I.C.: n. 039500020.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06853

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro a seguito di revoca del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a cui non è seguita la restituzione dei punzoni in dotazione.

Pertanto, si diffida chiunque ne entri in possesso di farne uso illecito.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina segretario generale	n. punzoni in dotazione non restituiti
57 - NU	Forense Maria Antonia	Via del Mare 3 - Orosei	195 del 24 settembre 2020	2

21A06842

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio di seguito indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro a seguito di revoca del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a cui non è seguita la restituzione dei punzoni in dotazione.

Pertanto, si diffida chiunque ne entri in possesso di farne uso illecito.

Marchio	Impresa	Indirizzo	n. determina segretario generale	n. punzoni in dotazione non restituiti
83 -NU	Linea Oro tre srl	Corso Vittorio Emanuele II, 112 ISILI	61 del 16 marzo 2021	2

21A06843

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo a settembre 2021, è pari a: 104,50. Per conoscere la serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it.

21A06947

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Conferma dell'organismo EUCER s.r.l., in Firenze, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile in data 11 novembre 2021, l'organismo Eucer S.r.l. con sede via Alessandro Volta n. 54/A, 50131 Firenze, è stato confermato quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva n. 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva n. 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

rivalutazione di conformità.

La presente designazione ha validità 16 ottobre 2025.

21A06854

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.».

Nel testo coordinato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 267 del 9 novembre 2021, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 70, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera a-*bis*), capoverso lettera *b)*, ottavo rigo, in luogo delle parole: «complesse per l'edilizia,» leggasi: «complesse per l'edilizia nonché»;

alla pag. 70, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera a-*bis*), capoverso lettera *b)*, primo rigo, in luogo delle parole: «generi merceologici autorizzati e, comunque,» leggasi: «generi merceologici autorizzati, comunque» e, al dodicesimo rigo, in luogo delle parole: «per i quali ricorre sempre il limite» leggasi: «per i quali si applica sempre il limite »;

alla pag. 70, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera a-*ter*), numero 1), in luogo delle parole: «al comma 3, le parole: "ed *i)*" sono soppresse» leggasi: «al comma 3, le parole: ", *h)* ed *i)*" sono sostituite dalle seguenti: "e *h)*"»;

alla pag. 71, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera c-*quater*), quinto rigo, in luogo delle parole: «delle targhe di cui ai commi 1 e 2» leggasi: «della targa di cui al comma 2»;

alla pag. 72, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera d-*bis*), terzo rigo, in luogo delle parole: «non si applicano inoltre» leggasi: « non si applicano, inoltre,»;

alla pag. 74, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera g-*bis*), sesto rigo, in luogo delle parole: «Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4» leggasi: «Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma 4»;

alla pag. 74, seconda colonna, all'art. 1, comma 1-*ter*, primo rigo, in luogo delle parole: «L'articolo 188, comma 3 -*bis* , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera *f)*, numero 01), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.» leggasi «Il comma 3-*bis* dell'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera *f)*, numero 01), del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.»;

alla pag. 75, seconda colonna, all'art. 1, comma 5-*bis*, penultimo rigo, in luogo delle parole: «Ai fini del riconoscimento» leggasi: «Ai fini della concessione»;

alla pag. 76, prima colonna, all'art. 1, comma 5-*ter*, quinto rigo, in luogo delle parole: «per il riconoscimento» leggasi: «per la concessione»;

alla pag. 76, prima colonna, all'art. 1, comma 5-*sexies*, lettera *a)*, capoverso lettera *a)*, secondo rigo, in luogo delle parole: «di seguito indicati » leggasi: «di seguito denominati»;

alla pag. 76, seconda colonna, all'art. 1, comma 5-*septies*, secondo rigo, in luogo delle parole: «a partire » leggasi: «a decorrere»;

alla pag. 79, prima colonna, all'art. 1-*ter*, capoverso 75-*sexiesdecies*, secondo rigo, in luogo delle parole: «al fine di scongiurare » leggasi: «al fine di prevenire»;

alla pag. 79, prima colonna, all'art. 1-*ter*, capoverso 75-*septiesdecies*, all'ultimo rigo, in luogo delle parole: « a coadiuvare» leggasi: «a favorire»;

alla pag. 79, prima colonna, all'art. 1-*ter*, capoverso 75-*vicies*, ultimo rigo, in luogo delle parole: «del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.» leggasi: «del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.»;

alla pag. 79, prima colonna, all'art. 1-*ter*, capoverso 75-*vicies ter*, alinea, in luogo delle parole: « Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avvia, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica» leggasi: «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica»;

alla pag. 81, prima colonna, all'art. 2, comma 2-*undecies*, capoverso 6-*bis*, al quarto rigo, in luogo delle parole: «ANAS S.p.A.» leggasi: «La società ANAS S.p.A.» e al decimo rigo in luogo delle parole «attraverso il contratto di programma» leggasi «sulla base del contratto di programma »;

alla pag. 86, seconda colonna, all'art. 4, comma 1-*septies*, lettera *a)*, capoverso comma 1, lettera *c)*, al secondo rigo, in luogo delle parole: «interazione porto città» leggasi: «interazione tra porto città»;

alla pag. 87, prima colonna, all'art. 4, comma 1-*septies*, lettera *b)*, capoverso comma 2, sesto rigo, in luogo delle parole: «I PRP declinano» leggasi: «I PRP specificano»;

alla pag. 87, seconda colonna, all'art. 4, comma 1-*septies*, lettera *d)*, capoverso comma 4-*ter*, al secondo e al sesto rigo, in luogo della parola: «ricompresi» leggasi: «compresi»;

alla pag. 88, prima colonna, all'art. 4, comma 3-*bis*, all'alinea, in luogo delle parole: «Su tutto il territorio» leggasi: «In tutto il territorio»;

alla pag. 89, prima colonna, all'art. 4, comma 4-*ter*, lettera *a)*, in luogo delle parole: «previsto dal comma 1-*bis*» leggasi: «previsto dal secondo comma»;

alla pag. 89, seconda colonna, all'art. 4, comma 6-*bis*, lettera *b)*, al secondo rigo, in luogo delle parole: « si possono avvalere » leggasi: « possono avvalersi»;

alla pag. 94, seconda colonna, all'art. 7-*bis*, comma 3, secondo rigo, in luogo delle parole: «di cui al comma 1» leggasi: «di cui al comma 1,»;

alla pag. 97, seconda colonna, all'art. 10, comma 7-*quinquies*, al quart'ultimo rigo, in luogo delle parole: «e di sue società direttamente o indirettamente controllate» leggasi: «e di società da essa direttamente o indirettamente controllate»;

alla pag. 98, prima colonna, all'art. 10, comma 7-*sexies*, ultimo rigo, in luogo delle parole: «dalla chiusura anche parziale» leggasi: «dalla chiusura, anche parziale,»;

alla pag. 100, prima colonna, all'art. 12, comma 1, capoverso 8-*bis*, al quarto rigo, in luogo delle parole: «impegnate a mezzo dell'affidamento» leggasi: «impegnate mediante l'affidamento»;

alla pag. 100, seconda colonna, all'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *b)*, nella Tabella A (Articolo 6-*quater*), in luogo delle parole: «Premialità comma 3» leggasi: «Premialità di cui al comma 3»;

alla pag. 104, prima colonna, all'art. 16, comma 3-*ter*, al secondo rigo, in luogo delle parole: «è stabilita» leggasi: «sono stabilite»;

alla pag. 104, prima colonna, all'art. 16, comma 3-*quinquies*, terzo rigo, in luogo delle parole: «è riconosciuto» leggasi: «è concesso»;

alla pag. 104, prima colonna, all'art. 16, comma 3-*sexies*, settimo rigo, in luogo delle parole: «dall'INPS» leggasi: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

alla pag. 104, seconda colonna, all'art. 16, comma 3-*septies*, lettera *a)*, secondo rigo, in luogo delle parole: «Non si applicano le previsioni» leggasi: «Non si applicano le disposizioni».

21A06989

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-279) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.